

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 novembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della *Gazzetta* e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

- LEGGE REGIONALE 22 luglio 2003, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 20.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 8 agosto 2003, n. 21.
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003..... Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 8 agosto 2003, n. 22.
Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2..... Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 23 settembre 2003, n. 23
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche .. Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

- REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2003, n. 14.
Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e determinazione dei requisiti per l'iscrizione nel registro Pag. 6
- REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 2003, n. 15.
Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 legge forestale regionale) e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale)». Pag. 8
- REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003, n. 16.
Regolamento di attuazione degli articoli 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»..... Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2003, n. 17.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 2003, n. 5.

Urbanistica..... Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 2003, n. 6.

Linee guida di sviluppo per tedesco seconda lingua nelle scuole superiori italiane della provincia di Bolzano... Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14.

Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione..... Pag. 30

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2003, n. 9/R.

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88. Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2003, n. 20/R.

Modifica al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42). Pag. 33

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2003, n. 21.

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione..... Pag. 34

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca). Pag. 34

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 15.

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal fondo sociale europeo (FSE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 Pag. 35

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 16.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazione alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 17.

Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 36

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2003, n. 18.

Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale..... Pag. 37

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2003, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 43

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2003, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 art. 11). Pag. 43

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2003, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 43

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 4.

Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali. Pag. 43

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 5.

Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale Pag. 47

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19) Pag. 47

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2003, n. 7.

Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso Pag. 48

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2003, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» Pag. 49

REGIONE CAMPANIA

- LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 6.
Emergenze zootecniche Pag. 51
- LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 7.
Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale Pag. 52
- LEGGE REGIONALE 22 aprile 2003, n. 8.
Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA.
Pag. 54
- LEGGE REGIONALE 6 maggio 2003, n. 9.
Sostegno del comparto zootecnico regionale Pag. 60

REGIONE CALABRIA

- LEGGE REGIONALE 1° aprile 2003, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 52 del 27 dicembre 2002 Pag. 61

REGIONE SICILIA

- LEGGE 24 luglio 2003, n. 9.
Provvedimenti per la promozione e l'organizzazione dei Giochi mondiali militari 2003 Pag. 61

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2003, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 2003)

(Omissis).

03R0672

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 20.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2003)

(Omissis).

03R0702

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003)

(Omissis).

03R0704

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2003, n. 22.

Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003)

(Omissis).

03R0705

LEGGE REGIONALE 23 settembre 2003, n. 23

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenza territoriale ed identificazione del contribuente

1. La Regione Piemonte è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.

2. La tassa di circolazione regionale è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale.

3. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche è costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:

- a) la targa del veicolo;
- b) il codice fiscale del proprietario.

4. Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.

Art. 2.

Modalità di pagamento della tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

Art. 3.

Perdita di possesso

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto e rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:

a) è riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;

b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

2. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

Art. 4.

Variazioni di importi della tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:

- a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall'art. 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
- b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
- c) 25,00 euro per le roulotte e i rimorchi speciali;
- d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autoveicoli speciali.

Art. 5.

Riduzioni ed esenzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autoveicoli adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autoveicoli adibite a scuola guida;
- e) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati civili e militari dello Stato e della protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle province e comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli alimentati a Gas propano liquido (GPL), già dotati per la circolazione con GPL all'atto dell'immatricolazione, per cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002);

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.

Art. 6.

Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli importi fissati dalla tabella 2-bis di cui all'art. 61, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono sostituiti dai seguenti:

- a) per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate € 258,00;
- b) per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate € 568,00;
- c) per trattori stradali a 2 assi € 568,00;
- d) per trattori stradali a 3 assi € 801,00.

2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 è data facoltà a tutti coloro che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell'impossibilità di trainare oppure che si sono avvalsi della facoltà di richiedere l'annotazione come da circolare del Ministero delle finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un'annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi) di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che, la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilità non era dovuta. Non è comunque ammesso il rimborso a favore di chi abbia eseguito il pagamento della maggiorazione.

Art. 7.

Tassa automobilistica regionale per le targhe prova

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova è corrisposto per l'intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse.

2. Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in:

- a) € 210,00 per gli autoveicoli;
- b) € 32,00 per i ciclomotori e per i motocicli.

Art. 8.

Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli

1. Le autoveetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di € 30,00 per le autoveetture e di € 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3.

3. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'art. 63 della legge n. 342/2000 che producano idonea documentazione.

5. La giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all'art. 63 della legge n. 342/2000.

Art. 9.

Interruzione dell'obbligo di pagamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificata dall'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.

2. Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, è corrisposto alla Regione Piemonte.

3. Con provvedimento della giunta regionale si stabiliscono le modalità per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 10.

Modalità di esenzione per i soggetti disabili

1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), per ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all'art. 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti o sordomute assolute.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà degli stessi, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalide.

4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'art. 2.

6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Modalità di rimborso bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, che non possono recuperarlo all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

1. Ai cittadini che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine nei territori regionali di confine) è data facoltà, in alternativa alla compensazione fiscale mediante modello unico, di richiedere alla Regione il rimborso della quota di bonus fiscale maturato, eccedente la detrazione effettuata all'atto del pagamento della tassa automobilistica dovuta.

Art. 12.

Delega alla giunta regionale per la gestione degli archivi e per l'attuazione del Protocollo d'intesa

1. La giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:

a) favorire il raccordo con tutti gli archivi auto esistenti utili ad implementare e migliorare la gestione dell'archivio regionale;

b) attuare il protocollo d'intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali);

c) attuare ogni altro adempimento previsto dalla presente legge.

Art. 13.

Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso

1. A partire dall'anno di pagamento 2002, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento. Restano fermi i termini e le modalità per il ravvedimento di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.

3. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.

4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.

5. Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le scadenze attualmente attribuite ai veicoli presenti in archivio restano in vigore fino a che non si verifichino condizioni che interrompano l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e 10, e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 settembre 2003.

p. ENZO GHIGO: *Il vice Presidente*: CASONI

03R0784

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2003, n. 14.

Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e determinazione dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento provvede, in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», così come modificato dall'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999», all'istituzione del registro regionale e alla determinazione dei requisiti per l'iscrizione dei laboratori di cui all'art. 2 lettera a).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) laboratori:

1) i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

2) i laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, per conto di industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;

b) responsabile del laboratorio: il rappresentante legale della società o ente che gestisce il laboratorio;

c) Regione: giunta regionale, direzione generale competente in materia di sanità.

Art. 3.

Registro regionale

1. È istituito, presso la Regione, il registro dei laboratori, di cui all'art. 2.

Art. 4.

Domanda di iscrizione nel registro

1. Per l'iscrizione nel registro, il responsabile del laboratorio presenta domanda all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

a) le generalità del responsabile del laboratorio e la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;

b) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;

c) la sede del laboratorio;

d) le specifiche prove o gruppi di prove per le quali si chiede l'iscrizione.

3. Alla domanda sono allegati:

a) copia del certificato di accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione, rilasciato da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma EN 45003;

b) dichiarazione del responsabile del laboratorio dalla quale risulti che il laboratorio opera in conformità ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo n. 120/1992;

c) l'esito dell'ultima visita di sorveglianza, di cui all'art. 6 comma 2;

d) ricevuta del versamento, a favore della ASL, di € 250,00 previsto per le spese istruttorie.

4. I laboratori che non sono in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 3, lettera a), possono essere iscritti nel registro, presentando, in sostituzione di tale certificato, copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento.

5. Il certificato di accreditamento deve, in ogni caso, essere prodotto entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro.

Art. 5.

Iscrizione

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'ASL trasmette il proprio parere alla Regione.

2. Qualora si renda necessaria l'integrazione della domanda o degli allegati, l'ASL ne dà comunicazione al responsabile del laboratorio e il termine, di cui al comma 1, è sospeso. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui si è acquisita l'integrazione richiesta.

3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del parere dell'ASL, provvede, con decreto del dirigente competente, all'iscrizione dei laboratori nel registro di cui al precedente art. 3, con l'indicazione delle specifiche prove o gruppi di prove, ovvero al rigetto della domanda.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è notificato al responsabile del laboratorio interessato. La Regione trasmette al Ministero della salute e all'ASL la comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro regionale.

5. La Regione provvede alla pubblicizzazione dei provvedimenti di cui al comma 3, nonché all'aggiornamento del registro regionale.

6. I dati relativi all'iscrizione nel registro regionale, devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo.

Art. 6.

Obblighi del responsabile del laboratorio

1. Il responsabile del laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione, per il tramite dell'ASL, ogni variazione degli elementi di cui all'art. 4, entro e non oltre trenta giorni dalle variazioni intervenute.

2. Il responsabile del laboratorio deve trasmettere alla Regione, per il tramite dell'ASL, idonea documentazione riportante l'esito delle visite di sorveglianza effettuate dall'organismo di accreditamento.

Art. 7.

Verifiche e cancellazioni dal registro

1. La mancata presentazione del certificato di accreditamento entro i termini di cui all'art. 4, comma 5, determina la cancellazione del laboratorio dal registro.

2. La domanda d'iscrizione potrà essere ripresentata, secondo la procedura di cui all'art. 4, a condizione che venga prodotta anche la documentazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a).

3. Qualora sia accertata la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b), la Regione, con decreto del dirigente competente, dispone la cancellazione del laboratorio dal registro, o la cancellazione delle specifiche prove o gruppi di prove. Il provvedimento di cancellazione è notificato al responsabile del laboratorio. Dell'avvenuta cancellazione sono informati l'ASL competente e il Ministero della salute.

4. La Regione può disporre verifiche presso i laboratori di cui al presente regolamento.

Art. 8.

Laboratori non aventi sede in Regione Lombardia

1. I laboratori, non aventi sede in Regione Lombardia, e regolarmente iscritti nei registri predisposti dalle Regioni o province autonome, possono operare sul territorio lombardo.

2. I laboratori non aventi sede in Regione Lombardia, qualora le Regioni o province autonome non abbiano emanato disposizioni in materia, possono operare sul territorio lombardo alle condizioni previste dal presente regolamento, dando comunicazione, corredata della documentazione di cui all'art. 4, con esclusione di quanto previsto al comma 3, lettera d), del medesimo art. 4.

3. La Regione, fino a quando le Regioni o province autonome non abbiano provveduto a disciplinare la materia, provvede a inserire, in una apposita sezione del registro, i laboratori di cui al comma 2.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i laboratori che non risultano iscritti nel registro regionale di cui all'art. 3, non possono effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 21 luglio 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13635 del 14 luglio 2003.

03R0740

REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 2003, n. 15.

Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 legge forestale regionale) e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale)».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 «Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 legge forestale regionale) e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale)» è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 10 dell'art. 5 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è abrogato.

Art. 3.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 è aggiunto il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto indicato nei precedenti articoli 4 e 5 le utilizzazioni dei boschi cedui o di alto fusto, di qualsiasi superficie o entità, previste nei piani di assestamento approvati, anche se scaduti, possono essere effettuate sulla base di una semplice denuncia di taglio, corredata, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 4, comma 1, dal piedilista di martellata (per i boschi d'alto fusto) e da una dichiarazione, redatta da un laureato in scienze agrarie o forestali, abilitato o dipendente da enti pubblici, con la quale si attesti la conformità dell'utilizzazione proposta con le prescrizioni e le previsioni del piano di assestamento. Tale denuncia di taglio va fatta pervenire all'ente delegato prima dell'inizio delle utilizzazioni».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente

«1. La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è così sostituito:

«1. Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato, per un periodo non inferiore ad anni 15 e comunque fino alla completa ricostituzione del soprassuolo boschivo, qualsiasi mutamento di destinazione d'uso del suolo, salvo che per la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente, il mutamento della vincolistica preesistente, nonché ogni forma di pascolamento; nel caso in cui il bosco sia stato percorso da incendio per una superfi-

cie maggiore di 100 ettari è vietata la caccia e la cattura di volatili per un periodo minimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 1, lettera m), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26».

Art. 6.

1. L'art. 32 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, è abrogato.

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 22 luglio 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13688 del 18 luglio 2003.

03R0741

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003, n. 16.

Regolamento di attuazione degli articoli 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

Capo II

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ALLENAMENTO E ALL'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E ALLE PROVE CINOFILE (ART. 21 COMMA 9).

Art. 2.

Tipologia delle zone

1. Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono distinte in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate in zone *A*, *B* e *C*, come specificato nei successivi articoli.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani nelle zone di cui al comma 1 può avvenire da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Art. 3.

Zone A

1. La provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone *A*.

2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare prove cinofile nelle zone *A* la delegazione provinciale ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana) e le società specializzate riconosciute dall'ENCI.

3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell'ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI.

4. Nelle zone *A* è vietato lo sparo.

Art. 4.

Calendario delle prove nelle zone A

1. Al fine della relativa autorizzazione la delegazione provinciale ENCI trasmette alla provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre.

2. Le prove sono riservate esclusivamente a cani iscritti ai libri genealogici dell'ENCI o che debbono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al Libro italiano riconosciuti (L.I.R.); per questi ultimi è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'ENCI.

Art. 5.

Zone B

1. La provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone *B* di durata triennale, temporanee e giornaliera.

2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono alla provincia l'istituzione nonché l'autorizzazione a gestire zone *B* di durata triennale o temporanea.

3. La provincia autorizza i soggetti di cui al comma 2 all'esercizio di prove cinofile in zone *E* giornaliera di interesse sub-provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte ai cani iscritti e non iscritti ai libri genealogici. Tali zone possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore. Per ogni giornata di prova non possono essere utilizzati più di 1000 ettari di superficie territoriale.

4. La provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliera esclusivamente su selvaggina di allevamento.

L'estensione territoriale di dette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova.

5. Nelle zone *B* è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.

Art. 6.

Zone C

1. La provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone *C*.

2. Sono classificate *C* le zone di durata triennale destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germana.

3. Le zone *C* hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.

4. Le associazioni venatorie organizzate nel territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere alla provincia l'autorizzazione alla gestione di zone *C* per le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Non sono autorizzabili zone *C* a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone *C* sia da zone di tutela istituite dalla provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.

6. Nelle zone *C* è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

Art. 7.

Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle zone *A*, *B* e *C*, gli aventi diritto di cui all'art. 5, comma 2 inoltrano richiesta in carta legale alla provincia competente per territorio trenta giorni prima della data della manifestazione prevista nelle zone *A* e *B*, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente nelle zone *C*.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

planimetria in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale (a esclusione delle zone di tipo *A*);

polizza assicurativa di cui all'art. 11;

parere dell'ATC o CAC competente per territorio;

consenso dell'ENCI, per le gare tipo *A*;

regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e *B* temporanee;

marca da bollo del valore di euro 10,33 da destinare al provvedimento di autorizzazione;

in mancanza di specifiche intese fra provincia ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.

Art. 8.

Segnalazione delle zone

1. Le zone *A*, *B* e *C* sono segnalate per tutto il perimetro, a cura del titolare dell'autorizzazione, con tabelle di dimensioni 20 x 30 cm recanti l'indicazione della tipologia di appartenenza.

2. Le tabelle sono esenti da tasse regionali.

Art. 9.

Rilascio permessi

1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone *B*, ad eccezione delle giornaliera, e nelle zone *C*, permessi numerati progressivamente predisposti a cura della provincia, trattenendone la matrice.

2. I permessi per l'accesso alle zone *C* prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.

Art. 10.

Quote di accesso

1. Per l'accesso alle zone A e alle zone B giornalieri il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

- a) sino a € 25,00 per ogni cane da ferma o da cerca;
- b) sino a € 35,00 per ogni coppia di cani da seguita o per mute fino a 10 cani da seguita.

2. Per l'accesso alle zone B di durata triennale e per quelle temporanee il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

- a) sino a € 100,00 per permesso annuale;
- b) sino a € 15,00 per 10 turni;
- c) sino a € 3,00 per ogni turno.

3. Per l'accesso alle zone C il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione per un importo massimo come di seguito indicato:

- a) sino a € 35,00 per permesso annuale;
- b) sino a € 15,00 per 10 turni.

4. Per ogni accesso in zona C è fatto obbligo di immettere almeno un capo previo pagamento del relativo costo come di seguito indicato:

- a) sino a € 3,00 per ogni quaglia;
- b) sino a € 10,00 per ogni anatra germanata;
- c) sino a € 15,00 per ogni fagiano o starna.

Art. 11.

Copertura assicurativa

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata.

Capo III

RICHIAMI VIVI DI CATTURA (ART. 26, COMMA 3)

Art. 12.

Possesso dei richiami vivi di cattura

1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile costituito da una fascetta di plastica numerata che ne legittima il possesso, sono forniti ai cacciatori dalle province.

2. In caso di rimozione dell'anello, il cacciatore ne dà comunicazione alla provincia che ha fornito i richiami, indicando il numero di uccelli, suddivisi per specie. Tale comunicazione ne legittima il possesso.

3. Ogni provincia istituisce una banca dati, aggiornata, con l'indicazione del numero di richiami di cattura, suddiviso per specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.

Art. 13.

Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria

1. Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l'attività venatoria sono soggetti alle seguenti modalità minime:

a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 30, larghe cm 25, alte cm 25 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, ceste o cassette, aventi il tetto in tela, dimensioni rapportate al numero dei capi trasportati e altezza non inferiore a cm 40.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere più di dieci capi.

Capo IV

ESERCIZIO VENATORIO IN ZONA ALPI (ART. 27, COMMA 4)

Art. 14.

Comparti venatori

1. Nell'ambito di ciascun comprensorio le province, di concerto con i comitati di gestione, possono istituire due distinti comparti venatori, denominati l'uno di maggior tutela (A) e l'altro di minori tutela (B), ed anche individuare alloro interno entità territoriali omogenee, di limitata estensione, finalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria di una o più specie stanziali e disciplinati di concerto con il comitato di gestione interessato.

2. Nell'intero territorio della zona alpi e nei territori collinari e montani contigui, le province, anche su proposta e d'intesa con i comitati di gestione, possono emanare disposizioni limitative all'esercizio venatorio riguardo a forme, tempi e modi, anche limitatamente a singole unità di gestione (comprensori, settori, ecc.).

Art. 15.

Organizzazione del prelievo

1. Le province disciplinano l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo, fermo restando il divieto di impiantare gli stessi appostamenti nei territori compresi nella zona di maggior tutela.

2. Per l'esercizio della caccia in zona alpi, il cacciatore deve portare con sé, qualora previsto dalle disposizioni provinciali, l'inserito aggiuntivo al tesserino venatorio regionale, diversificato per tipo di caccia prescelto. L'inserito aggiuntivo al tesserino è predisposto e distribuito a cura dei comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, su indicazioni fornite dalla provincia. Tale inserito aggiuntivo deve essere restituito al comprensorio alpino di caccia competente per territorio entro il 31 marzo successivo all'utilizzo.

3. I comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.

Art. 16.

Caccia di specializzazione

1. La caccia di specializzazione, se prevista dalla provincia nel proprio calendario venatorio integrativo, viene esercitata in esclusiva per specie o gruppi di specie.

Art. 17.

Calendario venatorio

1. La caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento provinciale.

2. La caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di abbattimento previsti in ogni comprensorio e/o settore e, comunque, non può protrarsi oltre il 30 novembre, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno altresì eccezione la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano nel comparto di minor tutela, da effettuarsi nelle zone individuate dalle province e nel rispetto delle disposizioni da esse emanate.

3. Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso è consentita fino al 31 gennaio.

4. Le province, di concerto con i comitati di gestione, possono individuare delle zone, nell'ambito dei comparti di maggior tutela ove istituiti, per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto, nelle quali poter consentire l'esercizio venatorio per tre giorni settimanali anche a scelta.

Art. 18.

Caccia agli ungulati

1. Le province, di concerto con i comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo istituito presso ogni singola provincia. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale.

Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona alpi, è istituito, presso ogni provincia, l'albo degli accompagnatori.

A tale albo possono essere iscritti tutti i cacciatori in possesso di licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i quali, previo esame presso una commissione istituita dalla provincia, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica.

Le province regolamentano l'attività degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

3. L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dagli albi è disciplinata dal regolamento provinciale.

Art. 19.

Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo

1. La provincia, d'intesa con i comitati di gestione, determina, per ogni specie vocazionale, la capacità faunistica in termini quantitativi e le densità massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell'equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel piano faunistico venatorio regionale.

2. Le province, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i comitati di gestione, stabiliscono, annualmente ed in ogni caso prima dell'apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densità massime potenziali di cui al comma 1.

Art. 20.

Addestramento e allenamento dei cani

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani nella zona alpi è consentito nelle zone e nei giorni indicati dalle province, di concerto con i comitati di gestione.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti soltanto ai cacciatori ammessi nel comprensorio alpino di caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi è consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all'art. 17, comma 2. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, è fatto divieto al cacciatore o all'accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia.

3. L'addestramento e l'uso del cane da caccia per il recupero degli ungulati feriti è normato da regolamento provinciale.

Art. 21.

Strumenti di caccia

1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.

2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l'utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l'uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse.

3. È vietata la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia.

4. Sono vietati l'uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonché dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 50 centimetri.

È vietato l'uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.

È altresì vietato l'uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri.

È parimenti vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12.

5. L'uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico.

Capo V

ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA, LIMITATAMENTE ALLE CLASSI MAMMIFERI E UCCELLI, A SCOPO ALIMENTARE, DI RIPOPOLAMENTO, ORNAMENTALE E AMATORIALE (ART. 39, COMMA 1).

Art. 22.

Allevamenti

1. L'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993 in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione della provincia territorialmente competente.

2. Nella domanda di autorizzazione inoltrata alla provincia, il richiedente indica le proprie generalità, la sede dell'allevamento e l'elenco delle specie che intende allevare.

3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l'autorizzazione provinciale di cui al comma 1.

4. La provincia, per gli allevamenti di tipo amatoriale o ornamentale soggetti ad autorizzazione, può stabilire il numero massimo di capi per ogni specie allevabile.

5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.

6. L'allevamento del cinghiale è consentito unicamente per fini alimentari.

7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:

- a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;
- b) sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;
- c) sono allevamenti di categoria C, gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.

8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e dell'anatra germanata, la specie, il sesso se identificabile, l'utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario.

9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza.

Art. 23.

Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale

1. Per l'allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l'iscrizione alla FOI (Federazione ornicultori italiani) o ad altra associazione di ornicultori riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla provincia indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e anatra germanata, portano alla zampa un anello inamovibile.

4. L'anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla commissione tecnica nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell'allevatore, nonché l'anno di nascita ed il numero di individuazione dell'animale.

5. In caso di cessione degli uccelli allevati, al destinatario è rilasciata una ricevuta di provenienza, su carta semplice, riportante il nome della specie, il numero dell'anello, le generalità dell'allevatore e, se prevista, gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento.

6. Alle manifestazioni ornitologiche che si svolgono in Lombardia, possono partecipare anche espositori di altre regioni purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del luogo di provenienza.

Art. 24.

Allevamenti di mammiferi

1. Negli allevamenti di mammiferi, tutti gli animali, ad esclusione della lepre comune, sono marcati mediante apposito microchip rilasciato dall'ASL.

La marcatura degli animali nell'allevamento avviene entro un mese dalla nascita.

La marcatura degli animali nati all'esterno dell'allevamento è preventivamente autorizzata dalla provincia competente, sulla base della certificazione comprovante la loro acquisizione legale.

I dati contenuti nel microchip sono comunicati, entro dieci giorni dalla marcatura, a cura dell'allevatore, alla provincia competente.

2. La provincia può inoltre vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevate rusticità e prolificità che possano causare danni alle colture agricole.

Capo VI

ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA DI ETÀ NON SUPERIORE A 15 MESI (ART. 43, COMMA 2)

Art. 25.

Modalità e limiti

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l'esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati:

a) l'allenamento e l'addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e venerdì;

b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente;

c) nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui il cacciatore è residente, nonché nel territorio dell'ATC e/o CAC in cui il cacciatore è iscritto, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regionali, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi

chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo consenso dei concessionari.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono comunque vietati:

a) nella zona alpi di maggior tutela, comparto A;

b) nella zona alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile e maggio.

3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, le province, sentiti i comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamità naturali.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 26.

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché dei regolamenti provinciali comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 agosto 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/853 del 29 luglio 2003.

03R0745

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2003, n. 17.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2

1. Dopo l'art. 6 del regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)» è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Procedure amministrative per gli impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione*). — 1. Il presente articolo regola la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato, per la distribu-

zione del solo gas metano per autotrazione, ovvero per il potenziamento di impianti esistenti con l'erogazione di gas metano per autotrazione.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al sindaco del comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:

a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del codice civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

3. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente ed iscritto al relativo albo professionale, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle presenti norme, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale nonché il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal comune in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 11 suppl. ord. del 13 marzo 2000;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) copia della richiesta di allacciamento alla rete distributiva del metano, presentata all'ente gestore della predetta;

e) attestazione prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto Ministero dell'interno 24 maggio 2002.

Nel caso in cui la domanda sia irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regolarizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, fissando un termine per l'adempimento. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

4. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre venti giorni dalla presentazione dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione prodotta dall'istante.

Devono essere necessariamente convocate:

l'A.S.L. territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

il comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

l'ente proprietario della strada;

l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;

la Regione Lombardia, per il parere di conformità alle norme di indirizzo programmatico.

Alle sedute della conferenza di servizi sono invitati a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che esse ritengono necessari o opportuni.

I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di cinquanta giorni dalla convocazione.

Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso, in sede di conferenza ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei trenta giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990.

In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni preposte al controllo dei requisiti di sicurezza sanitaria, ambientale, delle norme tecniche e di sicurezza, ovvero dell'amministrazione regionale, l'istanza è rigettata.

5. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 18/1997.

6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 32/1998. Il sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il comune completa il procedimento edilizio.

7. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal rilascio o dalla maturazione del silenzio-assenso il nuovo impianto non venga attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. La proroga per comprovati motivi legati alle difficoltà nell'allacciamento alla rete distributiva del metano può essere richiesta anche da chi abbia presentato l'istanza di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8, 9 dell'art. 6.»

2. Al comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2 dopo il 4° capoverso è aggiunto il seguente:

«Gli automezzi, di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree o di società che forniscono servizi alle stesse, adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui sopra, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale. Resta l'obbligo di presentare al comune territorialmente competente l'elenco aggiornato degli automezzi che utilizzano tale impianto ad uso privato».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 5 agosto 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/13878 del 1° agosto 2003.

03R0746

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 2003, n. 5.

Urbanistica.

*(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «legge urbanistica provinciale», e successive modifiche, è così sostituito:

«2. In caso d'individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti d'interesse pubblico il sindaco, qualora venga interessato verde agricolo, deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'amministrazione provinciale addetto a un ufficio distrettuale dell'agricoltura o delle foreste, per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui al comma 3 dell'art. 15, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nella presente legge e nella legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa.».

Art. 2.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di esercizi ricettivi esistenti, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono essere destinati ad uso diverso.».

2. Il comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto d'obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell'art. 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Decorso il vincolo ventennale il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. All'approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall'art. 55. Fino all'approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni dell'art. 53, comma 1.».

Art. 4.

1. L'art. 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 32 (Esecutività dei piani di attuazione). — 1. I piani di attuazione delle zone di espansione di cui all'art. 37, i piani di recu-

pero nonché tutti gli altri piani di attuazione diventano esecutivi trascorsi novanta giorni dalla loro presentazione all'amministrazione provinciale senza che la giunta provinciale entro tale termine abbia deliberato al riguardo. Decorso tale termine il presidente della provincia provvede agli adempimenti di cui all'art. 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.».

Art. 5.

1. L'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi). — 1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani urbanistici comunali in conformità alle prescrizioni del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, nonché alle prescrizioni per la tutela dell'ambiente. La definizione delle zone produttive di interesse provinciale è effettuata con delibera della giunta provinciale.

2. Nelle zone produttive sono ammesse le imprese artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso, nonché i consorzi tra imprese che svolgono attività ammesse in queste zone e insediamenti di interesse pubblico. Sono altresì ammesse le imprese di spedizione e le attività, connesse con l'attività produttiva. In assenza di piano d'attuazione, l'insediamento in zone produttive da parte di imprese del settore servizi è ammesso nella misura massima del 30 per cento del volume sussistente o previsto sul lotto. In zone produttive dotate di piano d'attuazione al settore terziario può essere destinato al massimo il 30 per cento del volume edilizio progettato; in questo ambito le aree site in siffatte zone e utilizzate ai sensi dell'art. 47, comma 3, possono essere destinate anche totalmente al settore terziario, mentre nelle aree utilizzate ai sensi dell'art. 47, comma 1, l'insediamento di imprese del settore terziario è ammesso solo a partire dal secondo piano in su, eccezione fatta per quei casi particolari che possono essere definiti con appositi regolamenti d'esecuzione della presente legge. I piani d'attuazione esistenti per le zone produttive rimangono in vigore e in caso di utilizzo per attività di prestazione di servizio non può essere superato il 30 per cento del volume sussistente o previsto sul lotto. Nell'ambito di questo 30 per cento è ammissibile l'insediamento sia di esercizi di somministrazione di pasti e bevande necessari per la zona, sia di esercizi privati e pubblici che svolgono attività di servizi nel pubblico interesse. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le attività di prestazione di servizio che non possono essere esercitate nelle zone produttive. Il commercio al dettaglio è ammesso solo ai sensi dell'art. 48-*quinquies*. Nelle città con più di 30.000 abitanti la percentuale per il settore terziario può essere elevata a 50.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 44-bis (Zone produttive con destinazione particolare). — 1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche ricettive e per la ristorazione, nonché le zone individuate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 107 per la costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole e per aziende zootecniche industrializzate.

2. Sono considerate zone per strutture turistiche ricettive e per la ristorazione le zone economicamente depresse e le zone nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico individuate ai sensi dell'art. 128 nonché quelle già individuate negli altri comuni non suscettibili di essere comprese in zone destinate a insediamenti residenziali. In queste zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Sono inoltre, ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona.

3. Sull'area assegnata a Bolzano alla Fiera Bolzano S.p.a. sono altresì ammesse le strutture per l'attività di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera e opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 metri quadri. Dette strutture possono essere allestite anche dalla provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano S.p.a. Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non può essere superiore a 30 anni.

4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media maggiore di 50 Kw sono considerati impianti produttivi e vengono espressamente indicati nel piano urbanistico comunale quale zona produttiva. Il concessionario della derivazione d'acqua ha il titolo per richiedere la concessione edilizia. Per garantire la parità di trattamento tutti i piani urbanistici comunali vengono adeguati d'ufficio a questa norma.».

Art. 7.

1. L'art. 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 45 (*Piani di attuazione delle zone produttive*). — 1. Per le zone produttive utilizzate in data 1° ottobre 1997 per meno del 75 per cento da aziende, si devono predisporre dei piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal comune o dai comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni o dalla provincia per le zone definite di interesse provinciale.

2. La predisposizione del piano di attuazione spetta ai proprietari se rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona; l'ente competente può affidare la predisposizione del piano di attuazione anche alle imprese provvisoriamente assegnatarie, se queste rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona. In tutti questi casi dovrà essere stipulata una convenzione tra l'ente competente e i committenti aventi titolo alla redazione del piano di attuazione, nella quale sono stabiliti gli oneri urbanistici, gli oneri relativi all'assegnazione delle aree ai singoli settori economici, così come gli eventuali altri oneri che dovranno essere rispettati nel piano di attuazione.

3. Se il procedimento per la predisposizione del piano di attuazione ai sensi del comma 2 non viene avviato entro sei mesi dalla individuazione della zona produttiva nel piano urbanistico comunale, l'ente competente entro altri sei mesi provvede d'ufficio all'incarico per la predisposizione del piano di attuazione.

4. Il contenuto del piano di attuazione è quello indicato dall'art. 38; è prescritta la suddivisione in aree liberamente disponibili e in aree soggette ad esproprio. Il modello non è prescritto. Per le aziende esistenti devono essere indicate e delimitate, nel piano di attuazione, le aree di pertinenza, comprese quelle necessarie all'ampliamento funzionale delle aziende, sentite queste ultime. Devono essere allegati uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

5. La giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono predisporre il piano di attuazione, con riserva dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.

6. Il piano di attuazione, deliberato dal consiglio comunale o dal competente organo consorziale, è trasmesso alla giunta provinciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 32. La commissione urbanistica provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di attuazione è integrata dal direttore della ripartizione provinciale artigianato o, per sua delega, da un direttore d'ufficio della medesima ripartizione. La giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente pianificazione degli insediamenti della zona, nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento. Per le zone con un'estensione fino a 5000 metri quadri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla giunta provinciale, previo deposito per trenta giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti.

7. Sul piano di attuazione predisposto e presentato dai soggetti di cui al comma 2 i comuni devono esprimersi entro sessanta giorni e, se il piano ha per oggetto zone con una estensione superiore a 5000 metri quadri, i comuni devono trasmetterlo alla giunta provinciale, che provvede all'approvazione. Nelle zone di interesse provinciale il piano di attuazione deve essere presentato alla giunta provinciale.

8. Il comune, i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni e la provincia possono affidare, mediante convenzione, per le zone produttive di rispettiva competenza, la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di movimento di terra e tutte le opere necessarie all'apprestamento della zona interessata, alle imprese assegnatarie o ad enti direttamente interessati all'esecuzione di tali opere.

9. Nella convenzione di cui al comma 8, i comuni o consorzi di comuni possono prevedere il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria delle zone produttive di rispettivo interesse, in favore degli assegnatari delle aree servite o degli enti direttamente interessati all'esecuzione delle opere, anche in comunione, a titolo gratuito o per un corrispettivo comunque non superiore all'ammontare dei costi sostenuti dall'amministrazione per il loro apprestamento. Nella stessa convenzione gli enti territoriali possono imporre agli assegnatari l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di penetrazione e relative opere di urbanizzazione primaria, anche in forma associata o consorziata.».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 45-bis (*Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree*). — 1. In base alla proposta di costituzione della comunione o divisione materiale delle aree contenuta nel piano di attuazione approvato, il Presidente della provincia dispone per le aree delle zone produttive, che sono utilizzate dalle aziende per meno del 75 per cento, la costituzione della comunione o la divisione materiale.

2. Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti sui singoli fondi sono trasferiti sulle quote di comproprietà o sui fondi assegnati. Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte ai sensi dell'art. 1032 del codice civile in relazione alle esigenze dell'utilizzazione edilizia.

3. I decreti del presidente della provincia di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta della ripartizione provinciale artigianato.

4. I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale.».

Art. 9.

1. L'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 46 (*Lavori in attesa del piano di attuazione*). — 1. In attesa del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per aree che risultano utilizzate per scopi aziendali.

2. In attesa del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie anche per aree che non risultano utilizzate per scopi aziendali, destinate all'ampliamento o alla ristrutturazione di aziende esistenti o alla costruzione di aziende. Presupposti per il rilascio della concessione edilizia sono l'assegnazione dell'area da parte dell'ente competente e l'istanza tavolare di annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 47-bis.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 presuppone che le aree siano dotate delle necessarie opere di urbanizzazione o che il proprietario si impegni a realizzarle contemporaneamente all'edificazione.».

Art. 10.

1. Dopo l'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 46-bis (*Acquisto di aree nel verde agricolo da parte della provincia o del comune*). — 1. La provincia o il comune competente possono acquistare aree nel verde agricolo, idonee a essere destinate a terreno produttivo. Prima dell'acquisto del terreno deve essere acquisito il parere vincolante della commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'art. 45, comma 6. Il parere della commissione urbanistica provinciale sull'idoneità dell'area quale terreno produttivo deve essere reso entro novanta giorni. Decorso tale termine senza che la commissione urbanistica provinciale si sia espressa, il parere si intende positivo e il comune o la provincia avviano immediatamente il procedimento per la modifica della destinazione urbanistica delle aree come zona produttiva.

2. La provincia o il comune competente possono assegnare le aree acquisite a imprese aventi diritto ai sensi della presente legge,

oppure possono in proprio o, dopo la cessione, anche gratuita, dell'area al Business Innovation Center (BIC) Alto Adige, attraverso quest'ultimo realizzare strutture aziendali e locare queste strutture a imprese individuate in base a criteri stabiliti ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.».

Art. 11.

1. L'art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 47 (*Esproprio, permuta e libera alienazione di aree nelle zone produttive*). — 1. I comuni, i loro consorzi o la provincia espropriano non meno del 75 per cento delle aree destinate a insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di aziende mediante assegnazione in proprietà, con diritto di superficie o in concessione; l'area può essere assegnata anche in affitto. In questo caso l'ente assegnante stipula con gli assegnatari appositi contratti d'affitto della durata di un anno, rinnovabili per lo stesso periodo di anno in anno su esplicita richiesta dell'affittuario e a discrezione dell'ente assegnante per un periodo massimo di sei anni. Le parti contrattuali possono dare disdetta in qualsiasi momento anche prima della scadenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il richiedente fosse già proprietario dell'area che è oggetto dell'assegnazione, si può prescindere dall'espropriazione dell'area medesima.

2. Allo scopo di permettere un migliore utilizzo delle zone produttive, l'ente assegnante può provvedere, con il consenso degli interessati, all'assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario del terreno da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a disposizione di un terzo per l'esercizio di un'attività produttiva, al proprietario può essere trasferita tramite permuta un'area libera da vincoli, con contemporanea assegnazione dell'area acquistata all'esercente l'attività produttiva.

3. Il proprietario della zona produttiva o i comproprietari possono usare in proprio o alienare liberamente al massimo il 25 per cento delle aree e non più di 20.000 metri quadri; questa facoltà non è applicabile per le zone produttive con destinazione particolare; l'ente assegnante entro trenta giorni deve comunicare per iscritto al proprietario o ai comproprietari l'avvenuta destinazione urbanistica dell'area come zona produttiva. La volontà di libera alienazione deve essere comunicata per iscritto all'ente assegnante entro il termine perentorio di ulteriori sessanta giorni.».

Art. 12.

1. Dopo l'art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 47-bis (*Assegnazione di aree nelle zone produttive*). — 1. Le domande per l'assegnazione delle aree ai sensi dell'art. 47, comma 1, devono indicare l'attività economica, il livello occupazionale, il fabbisogno di superficie, la superficie aziendale lorda dell'edificio prevista sulla base di una bozza di progetto, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'investimento globale previsto.

2. Nelle zone produttive già prima dell'elaborazione del piano di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione provvisoria le aziende singole, nonché i consorzi tra aziende da insediare, fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale dell'amministrazione competente, concernente l'assegnazione definitiva. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'assegnazione provvisoria avviene su proposta del competente comitato degli assessori. Per quanto riguarda l'assegnazione occorre favorire la realizzazione di sinergie ecotecnologiche tra i futuri assegnatari, da definirsi nei criteri di applicazione della presente legge.

3. L'impresa che ha ottenuto un'assegnazione provvisoria deve presentare nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla relativa comunicazione da parte dell'ente assegnante fidejussioni bancarie per un importo ammontante a 10 euro per metro quadro del terreno in corso di assegnazione. La mancata presentazione della fidejussione equivale a rinuncia all'assegnazione provvisoria. Tale fidejussione garantisce:

a) la presentazione del progetto di costruzione di massima entro novanta giorni, salvo espressa proroga, dall'invito da parte dell'ente competente. Qualora nell'ipotesi di assegnazione condominiale un'impresa rinunci per iscritto, comunicandolo all'ufficio assegnante

nel termine di cui sopra, quest'ultimo rinzierà a decorrere, limitatamente agli assegnatari di massima non rinunzianti, a partire dalla data di comunicazione dell'impresa che vi subentri;

b) la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 6 entro un mese dall'invito alla firma da parte dell'ente competente.

Tale fidejussione viene restituita, previa richiesta da parte dell'interessato, dopo la firma della convenzione. In caso di rinuncia da parte dell'impresa che ha ottenuto l'assegnazione provvisoria, l'ente assegnante incamera la fidejussione.

4. Gli enti di cui all'art. 47, comma 1, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano mediante delibera le aree in proprietà, con diritto di superficie, in concessione d'uso, oppure procedono alla stipula di appositi contratti d'affitto.

5. La delibera di assegnazione deve indicare:

a) l'attività o le attività produttive per il cui svolgimento viene assegnata l'area;

b) i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio dell'attività produttiva;

c) il livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere; in caso di assegnazione a consorzi di imprese, il livello occupazionale che i singoli membri del consorzio sono tenuti a mantenere;

d) il corrispettivo per l'assegnazione e le modalità di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;

e) le modalità di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora queste siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario;

f) il divieto ventennale di alienazione nonché di costituire diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, ad esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse sull'area assegnata.

6. L'assegnazione è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'ente assegnante e l'impresa assegnataria, in conformità a una convenzione-tipo approvata dalla giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri, anche reali, connessi con l'assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento. Nel caso di assegnazione a favore di ditta individuale, se l'assegnatario vive in comunione legale di beni, la convenzione deve contenere espressa rinuncia da parte del coniuge non partecipante in alcun modo all'attività dell'impresa, a che il terreno oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni. L'intavolazione della proprietà o del diritto di superficie avviene solamente a favore del titolare della ditta individuale e non anche a favore del coniuge. Nel caso di mancata dichiarazione di rinuncia, la ditta individuale per potere ottenere l'assegnazione definitiva deve assumere forma societaria, oppure i coniugi, a loro scelta, devono modificare il proprio regime patrimoniale.

7. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie. In base alla delibera vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell'area assegnata, il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi, nonché il vincolo del divieto di cessione di diritti reali sull'area, salvo le eccezioni o autorizzazioni da parte dell'ente assegnante. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione è disposta dall'ente assegnante.

8. Se l'area produttiva è assegnata con diritto di superficie, allo scadere del termine di dieci anni a decorrere dalla data della deliberazione di assegnazione, la proprietà della stessa può essere ceduta all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di venti anni.

9. Se l'area produttiva è assegnata mediante la stipula di un apposito contratto d'affitto, allo scadere del termine massimo di sei anni a decorrere dalla firma, su esplicita richiesta dell'affittuario, la stessa gli può essere ceduta, a meno che non ricorrano contrari interessi pubblici, a seguito di stipula della convenzione conforme alla convenzione-tipo approvata dalla giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri anche reali connessi con l'assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento, nonché a seguito della delibera di assegnazione contenente le indicazioni previste dal comma 4. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di venti anni; il quale decorre dalla data della firma del contratto di affitto. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà.».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 47-ter (Alienazione di terreno produttivo da parte dei proprietari). — 1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, il proprietario ovvero i comproprietari possono usare in proprio o alienare liberamente un'area non superiore al 25 per cento della zona produttiva e non superiore a 20.000 metri quadri, area da individuare nel piano di attuazione. Inoltre i vincoli derivanti dal piano di attuazione sono da rispettare. Non avviene alcuna assegnazione.

2. Il proprietario ovvero i comproprietari possono realizzare sull'area a loro disposizione ai sensi del presente articolo anche strutture imprenditoriali nel rispetto degli oneri fissati dal piano di attuazione e localarle o alienarle ad imprese interessate.».

Art. 14.

1. L'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 48 (Divieti ed eccezioni). — 1. L'alienazione, con o senza concessione edilizia, del terreno assegnato o di una parte di esso prima dell'avvio dell'attività aziendale in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l'ente assegnante dispone la revoca dell'assegnazione. È vietata anche l'alienazione della superficie coperta o di parte di essa per un periodo di venti anni dalla data della delibera di assegnazione. Se l'alienazione avviene lo stesso e nel corso dei primi dieci anni successivi all'avvio dell'attività aziendale sul terreno assegnato, l'assegnatario deve versare all'ente assegnante un importo a titolo di sanzione, che nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a cinque volte e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari al triplo del valore della differenza tra il giusto prezzo che, a giudizio dell'ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto il terreno o la parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'alienazione e il prezzo corrisposto in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici sul costo della vita accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. Se l'alienazione avviene dopo dieci anni dall'avvio dell'attività aziendale sull'area assegnata ed entro venti anni dalla data della delibera di assegnazione, l'importo dovuto dall'assegnatario all'ente assegnante a titolo di sanzione si riduce annualmente in proporzione al tempo residuo ed ammonta nel ventesimo anno dalla data della delibera di assegnazione al valore semplice della differenza di cui sopra. Nel caso di alienazione di edifici e altri manufatti costruiti sull'area assegnata o di parti di essi nonostante il divieto, la determinazione del prezzo del terreno avviene in rapporto alla quota percentuale del volume edilizio alienato. In tutti i casi di alienazione l'assegnatario deve inoltre produrre all'ente assegnante copia autenticata del relativo contratto.

2. La costituzione di diritti reali sul terreno assegnato o su parte di esso, a esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse, che sono in ogni caso ammessi, con o senza concessione edilizia, dal momento dell'avvio dell'attività aziendale sul terreno assegnato in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l'ente assegnante dispone la revoca dell'assegnazione. È vietata anche la costituzione di diritti reali, escluse le eccezioni di cui sopra, dal momento dell'avvio dell'attività aziendale e per un periodo di venti anni dalla data della delibera di assegnazione. Se ciò nonostante il terreno assegnato viene gravato di diritti reali, l'assegnatario deve produrre all'ente assegnante copia

autenticata del relativo contratto e corrispondere allo stesso un importo a titolo di sanzione, pari alla metà di quello di volta in volta stabilito ai sensi del comma 1 per l'alienazione.

3. È consentita la cessione a imprese del godimento o della disponibilità di non più del 15 per cento dell'area assegnata oppure del volume edilizio ivi realizzato. In caso di inosservanza delle disposizioni di questo comma vengono comminate le sanzioni di cui al comma 2. L'assegnatario deve in ogni caso produrre all'ente assegnante copia autenticata del relativo contratto.

4. In caso di cessione dell'azienda prima dell'avvio dell'attività aziendale sull'area assegnata in conformità alla delibera di assegnazione, l'ente assegnante dispone la revoca dell'assegnazione. Se la cessione dell'azienda avviene dopo l'avvio dell'attività aziendale ed entro tre anni, l'assegnatario deve corrispondere all'ente assegnante un importo a titolo di penale convenzionale, che nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a cinque volte il valore e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari a tre volte il valore della differenza determinata ai sensi del comma 1. Nel caso di cessione dell'azienda dopo tre anni ed entro cinque anni dall'avvio dell'attività aziendale, l'importo da corrispondere a titolo di penale convenzionale nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a due volte e mezzo il valore e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari a una volta e mezzo il valore della differenza determinata ai sensi del comma 1. In caso di cessione dell'azienda nel sesto anno dall'inizio dell'attività, l'importo da corrispondere a titolo di penale convenzionale ammonta al valore della differenza di cui al comma 1; in caso di cessione dell'azienda dopo tale data ed entro venti anni dalla data della delibera di assegnazione, la penale convenzionale si riduce annualmente in proporzione al tempo residuo.

5. La cessione, anche graduale, da parte delle società di persone o capitali assegnatarie, di quote, partecipazioni o azioni è consentita nella misura massima del 49 per cento, mentre alla cessione superiore al 49 per cento, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data della delibera di assegnazione, viene applicata la sanzione contrattuale prevista dal comma 4. Le sanzioni contrattuali così previste sono stabilite nella convenzione ai sensi dell'art. 47-bis, comma 6.

6. Si desiste dalla revoca e dal pagamento della differenza ai sensi di questo articolo, se in caso di ditta individuale assegnataria il terreno viene ceduto assieme all'azienda mortis causa o per atto tra vivi a parenti o affini fino al terzo grado oppure al coniuge. In caso di società di persone o di capitale assegnatarie si desiste dalla revoca e dal pagamento della differenza, se la cessione dell'azienda, di quote, partecipazioni o azioni avviene mortis causa o per atto tra vivi a consoci al momento dell'assegnazione e a parenti o affini fino al terzo grado o a coniugi di soci; lo stesso vale in caso di ammissione o ritiro di soci, parenti o affini fino al terzo grado o di coniugi di soci. Né sussiste l'obbligo di restituire gli importi determinati ai sensi del presente articolo, se l'area espropriata è stata assegnata al precedente proprietario o se l'area è stata assegnata senza esproprio a norma dell'art. 47, comma 1.

7. L'alienazione del terreno assegnato, la costituzione di diritti reali e la cessione del godimento o della disponibilità, la cessione dell'azienda e ogni modificazione della composizione societaria, ivi compresa la cessione di quote, partecipazioni o azioni, nonché la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, la scissione o la liquidazione, devono essere comunicate entro trenta giorni all'ente assegnante. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione, l'assegnatario deve versare all'ente assegnante, per ogni anno, un importo a titolo di sanzione, che corrisponde al 2 per cento del prezzo di assegnazione.

8. Nelle zone produttive è consentito alle imprese singole o associate di realizzare, in aree appositamente individuate a tale scopo dalla giunta provinciale oppure dal comune, una struttura a carattere alloggiativo, costituita da stanze a uso foresteria e da spazi comuni, riservata in via transitoria ai lavoratori che abbiano con le imprese un regolare rapporto di lavoro. Le aree destinate alla realizzazione delle strutture di cui al presente comma sono assegnate dalla provincia oppure dal comune alle imprese, secondo criteri di realizzazione e di utilizzo stabiliti dalla giunta provinciale. La volumetria riservata alla struttura alloggiativa rientra nell'ambito della destinazione d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto degli standard che la normativa vigente in materia di igiene e sanità stabilisce per locali adibiti ad abitazione. Questa possibilità edificatoria spetta anche alle cooperative frutticoltori esistenti nel verde agricolo.

9. Unità realizzate ai sensi dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, fino al 1° gennaio 2002, possono essere ampliate di 150 metri cubi nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico comunale e del piano di attuazione.

10. L'esproprio e la successiva assegnazione non si applicano alle zone di cui all'art. 44-bis, comma 1, salvi gli espropri già notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

11. I complessi aziendali o parte di essi, su richiesta della proprietà aziendale che intende cessare o ridurre l'attività produttiva oppure dare avvio a un riassetto finanziario dell'attività, possono essere concessi in uso oppure assegnati con diritto di superficie ai sensi dell'art. 47, in tutto o in parte, per un periodo non superiore a trenta anni, salvo rinnovo, anche alle stesse imprese espropriate, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) che l'impresa espropriata abbia dato avvio a un piano di riassetto finanziario che comprenda la cessione di un'importante quota societaria nonché il mantenimento dell'attività produttiva e dei livelli di produzione e di occupazione. Il piano di ristrutturazione finanziaria deve essere approvato dalla giunta provinciale;

b) che l'impresa abbia trasferito e mantenga, pena la decadenza dall'assegnazione, la propria sede legale in provincia di Bolzano.

12. L'uso oppure il diritto di superficie dei complessi aziendali è concesso dietro corresponsione di un canone non inferiore al 4 per cento dell'indennità di espropriazione corrisposta dalla provincia, aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita. È inoltre fatto obbligo all'impresa di presentare a favore della provincia autonoma di Bolzano una fidejussione bancaria per un importo pari a dieci annualità del canone di concessione d'uso o di diritto di superficie.»

Art. 15.

1. Dopo l'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48-bis (*Revoca dell'assegnazione*). — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, di inosservanza di condizioni previste dalla convenzione, di cessazione di attività o di interruzione dell'attività per più di due anni, se l'interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda ai sensi delle rispettive norme provinciali, l'ente assegnante revoca l'assegnazione in toto o in parte e il fondo, gli edifici o altri manufatti eventualmente ivi costruiti sono restituiti all'ente assegnante.

2. Se le aree sono state assegnate in proprietà, il prezzo dovuto all'assegnatario per la restituzione delle aree è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita, accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. Il corrispettivo per le opere di urbanizzazione e per gli edifici o altri manufatti eventualmente costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell'ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Nel caso di edifici o altri manufatti già esistenti nell'area al momento dell'assegnazione, il corrispettivo non può essere superiore a quello pagato in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita, accertati dall'istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. In sede di determinazione dell'importo complessivo vanno detratti i contributi e vantaggi economici di qualunque genere concessi da enti pubblici per l'acquisizione dell'area, l'urbanizzazione del terreno e l'esecuzione delle costruzioni.

3. Se le aree sono state assegnate con diritto di superficie o in concessione, il corrispettivo per le opere di urbanizzazione, per gli edifici o altri manufatti è determinato ai sensi del comma 2.»

2. L'art. 23 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 1, è abrogato.

Art. 16.

1. Dopo l'art. 48-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48-ter (*Procedura*). — 1. I fatti che danno luogo alla revoca dall'assegnazione sono contestati all'assegnatario e agli altri soggetti interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione decide entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

2. Avverso la delibera di revoca è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla giunta provinciale, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia.

3. La delibera definitiva di revoca costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'ente assegnante o la cancellazione del diritto di superficie nel libro fondiario.

4. Pronunciata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull'importo dovuto per la restituzione. L'ente competente notifica entro sessanta giorni la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della revoca stessa. In caso di controversie il relativo importo rimane depositato presso il tesoriere provinciale fino alla definizione delle stesse. L'ente assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.

5. La giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di revoca, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.»

Art. 17.

1. Dopo l'art. 48-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48-quater (*Responsabilità solidale in caso di costituzione di diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione*). — 1. Qualora da parte dell'ente assegnante, relativamente all'area assegnata, vengano costituiti diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, il proprietario o il superficiario e i titolari dei rispettivi diritti rispondono in solido per il rispetto degli obblighi assunti in sede di assegnazione.»

Art. 18.

1. Dopo l'art. 48-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48-quinquies (*Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi*). — 1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative, né l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, salvo le deroghe di cui al presente articolo. È ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, se l'attività commerciale viene svolta in funzione di prevalente attività artigianale o industriale o in funzione di attività di commercio all'ingrosso, limitatamente agli articoli strettamente legati all'attività principale, indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Per le aziende artigianali o industriali l'autorizzazione va concessa per singole voci merceologiche determinate dalla giunta provinciale. Per le aziende di commercio all'ingrosso l'autorizzazione va concessa solamente per una delle seguenti voci merceologiche, il cui contenuto è definito dalla giunta provinciale: combustibili, materiali da costruzione, prodotti per l'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili, nonché bevande solo in confezioni formato all'ingrosso.

2. La superficie destinata al commercio al dettaglio in tutti i casi non deve essere superiore a 2.500 metri quadri, fatto salvo il rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dagli strumenti di pianificazione commerciale. La superficie destinata all'attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto a quella per il commercio al dettaglio.

In caso di cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso o del venir meno della prevalenza dell'attività, artigianale o industriale, per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa o inviata la comunicazione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita. Nelle zone per insediamenti produttivi non è consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni. Esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio, i locali adibiti a tale attività cessano di avere destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

3. In via straordinaria e al solo fine di garantire il servizio di prossimità, nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione è consentita la comunicazione per il commercio al dettaglio, su una superficie massima di 50 metri quadri per il settore alimentare, per la vendita di quotidiani e periodici nonché il rilascio della licenza per la rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio. Tali esercizi non possono essere ampliati oltre il precitato limite di superficie, né trasferiti in altre zone, né gli esercizi possono venire concentrati tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. Quanto stabilito dal presente articolo con riferimento all'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, va inteso anche per la comunicazione relativa a piccole strutture di vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'art. 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.».

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Gli assegnatari di aree destinate a insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione del diritto di superficie. Le imprese locatarie sottoscrivono unitamente all'impresa di locazione finanziaria la convenzione di cui all'art. 47-bis. Le imprese locatarie e l'impresa di locazione finanziaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente assegnante dell'osservanza dei vincoli di legge. La responsabilità solidale è prevista per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria. Alla scadenza dei termini previsti dal contratto di locazione finanziaria, la responsabilità passa per il rimanente periodo, sino, alla decorrenza del termine fissato dalla legge, alla sola impresa locataria.».

Art. 20.

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Il decreto del presidente della provincia è titolo per l'intavolazione nel libro fondiario.».

2. Il comma 2 dell'art. 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 45, comma 9, e del comma 1 del presente articolo trovano applicazione anche per la regolamentazione del diritto di proprietà o degli oneri connessi alla manutenzione delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria predisposte ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e ultimate prima dell'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 21.

1. L'art. 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 51 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Qualora aziende produttive esistenti in aree destinate dai piani urbanistici comunali a zone di espansione per insediamenti produttivi o di completamento per insediamenti produttivi e realizzate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, interrompano l'attività produttiva per oltre due anni, il comune o i comuni consorziati o, per le zone definite di interesse provinciale, la provincia possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l'attività produttiva. Decorso inutilmente il termine stabilito si applica l'art. 47. Queste misure non si applicano qualora l'interruzione dell'attività produttiva sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'azienda ai sensi della normativa provinciale.».

2. Tutte le aree cedute in proprietà o assegnate in diritto di superficie o comunque assegnate per la realizzazione di impianti aziendali precedentemente all'entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, ai sensi della parte quarta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nonché ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45, e 6 novembre 1973, n. 66, abrogate dall'art. 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, devono essere utilizzate rispettando la destinazione di zona per insediamenti produttivi. Al fine di garantire la salvaguardia dell'interesse pubblico e la parità di trattamento viene annotato nel libro fondiario a carico delle aree sopracitate il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi.

Per le aree comprese in zone di interesse comunale o provinciale, l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso viene richiesta dall'ente competente in base a delibera dell'organo competente. In base alla stessa delibera vengono richieste le cancellazioni delle annotazioni effettuate ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45, e 6 novembre 1973, n. 66, abrogate dall'art. 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. I vincoli e gli oneri previsti nelle delibere di assegnazione o nelle convenzioni approvate o stipulate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, decadono qualora siano più gravosi di quelli indicati nel presente comma.

3. Per le aree assegnate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le condizioni fissate nelle relative delibere di assegnazione nonché le disposizioni dell'art. 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

4. La determinazione dei singoli vincoli avviene sulla base delle annotazioni del libro fondiario.

5. Per tutto quanto non disciplinato nei commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione le vigenti disposizioni urbanistiche, ad esclusione di quelle che impongono ulteriori vincoli.

6. Nelle zone produttive che all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate di completamento, il 50 per cento del volume ammesso può essere destinato ad attività di servizi.

7. I vincoli restrittivi contenuti in precedenti assegnazioni che sono in contrasto con la presente legge sono abrogati.».

Art. 22.

1. Il comma 2 dell'art. 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante «legge di riforma dell'edilizia abitativa», e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ai sensi del presente articolo può essere ammessa agli incentivi l'acquisizione di aree produttive. L'acquisizione di aree produttive comprende sia l'acquisto in proprietà del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso, assegnate ai sensi dell'art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché i comuni e i consorzi di comuni. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso, le quali acquisiscono del terreno produttivo ai sensi dell'art. 47-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli ed oneri di cui all'art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per la concessione dell'incentivo, calcolato sulla base del prezzo d'assegnazione per la stessa area produttiva, è la stipula della convenzione di cui all'art. 47-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.».

Art. 23.

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 (legge finanziaria 1996), e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per l'urbanizzazione di aree produttive la provincia autonoma di Bolzano può assumere a proprio carico fino al 100 per cento del costo approvato delle opere progettate oppure concedere ai richiedenti autorizzati un contributo in unica soluzione nella stessa misura. Di questo contributo possono beneficiare esclusivamente i comuni, i consorzi di comuni, nonché le imprese industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di servizi assegnati ai sensi dell'art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e le loro società di infrastrutturazione. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di servizi, le quali acquisiscono del terreno produttivo ai sensi dell'art. 47-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli e oneri di cui all'art. 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per la concessione degli incentivi è la stipula della convenzione di cui all'art. 47-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.».

Art. 24.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: «oltre agli interventi di manutenzione straordinaria,» sono soppresse e le parole: «alla lettera d)» sono sostituite dalle parole: «alle lettere a), b) e c)».

Art. 25.

1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il recupero di edifici siti in zone residenziali non soggette a un piano di attuazione può essere effettuato anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d). Qualora le distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti siano inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico comunale, le distanze esistenti non possono essere ridotte. Vanno comunque osservate le distanze prescritte dal codice civile. L'altezza dell'edificio ammessa è quella indicata dal piano urbanistico o quella dell'edificio esistente, qualora quella del piano urbanistico sia inferiore.»

Art. 26.

1. L'art. 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 69 (Determinazione del sindaco sulle domande di concessione edilizia). — 1. Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco in conformità alle disposizioni vigenti. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi.»

Art. 27.

1. Il comma 2 dell'art. 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della provincia o del comune la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene oppure a coloro che hanno ottenuto un'assegnazione provvisoria da parte dell'ente competente ai sensi dell'art. 47-bis.»

Art. 28.

1. Al comma 3 dell'art. 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della presente legge la locazione temporanea di uffici alla pubblica amministrazione non è considerata cambiamento della destinazione urbanistica.»

Art. 29.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) per la demolicostruzione nonché per gli interventi di recupero ai sensi della presente legge, che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione.»

2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti lettere:

«l) per interventi diretti all'ampliamento di aziende produttive che non sono insediate in zone produttive;

m) per il volume destinato all'affitto di camere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12.»

Art. 30.

1. L'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 79 (Edilizia convenzionata). — 1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo di concessione è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, con una convenzione o con un atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni non aventi le caratteristiche di abitazioni di lusso e ad alienarle o locarle a persone di cui al comma 3.

2. Il canone di locazione non può essere superiore al canone provinciale determinato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

3. L'impegno di cui al comma 1 deve garantire l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario per la durata di venti anni da parte di persone aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza. Se l'abitazione viene acquistata o presa in affitto da due coniugi viventi in regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti. L'abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità, ed entro lo stesso termine rispettivamente l'acquirente e il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell'abitazione. Qualora per il recupero del patrimonio edilizio esistente a scopo abitativo vengano richieste le agevolazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la durata del vincolo è di venti anni. Qualora il rilascio della concessione edilizia sia legata all'assunzione di particolari vincoli, questi devono essere inseriti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell'occupazione dell'abitazione.

4. In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene annotato nel libro fondiario il vincolo di locare o alienare l'abitazione soltanto a persone in possesso dei requisiti di legge. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale della citata convenzione o del citato atto unilaterale d'obbligo l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 3 è nulla; relativamente ai canoni di locazione la nullità colpisce l'importo eccedente.

5. Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo il concessionario deve acconsentire che l'abitazione venga messa a disposizione dell'Istituto per l'edilizia sociale con decreto del presidente della provincia, qualora essa non venga occupata a scopo abitativo primario entro il termine di cui al comma 3; l'Istituto diventa in tal caso locatario. Qualora l'abitazione non venga consegnata all'Istituto entro il termine stabilito nel decreto del presidente della provincia, il proprietario deve corrispondere all'Istituto per ogni mese di ritardata consegna una sanzione amministrativa pari al canone provinciale. L'Istituto deve rimettere a disposizione l'abitazione, se il proprietario dimostra la necessità di destinare l'abitazione al fabbisogno primario proprio o del coniuge o di parenti in linea retta fino al secondo grado.

6. I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie.

7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap, nonché come comunità-alloggio e alloggi protetti. Per la costruzione di dette abitazioni si può derogare alle caratteristiche di cui al comma 1. In tal caso per il progetto di costruzione deve essere chiesto il parere della ripartizione provinciale edilizia abitativa. Per l'assunzione in case-albergo per lavoratori e studenti si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 3.

8. Previo nulla osta del sindaco o del direttore della ripartizione edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con agevolazioni edilizie provinciali, le abitazioni convenzionate possono essere alienate anche a persone diverse da quelle di cui al comma 3, purché l'acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo. Per l'alienazione all'Istituto per l'edilizia sociale o al comune non è richiesto alcun nulla osta.

9. Con le modalità di cui al comma 8 possono essere effettuate nell'immobile vincolato permuta, divisioni, conguagli divisionali, movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta di cui al comma 8.

10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal sindaco o dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio entro il termine previsto, il nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o dei comproprietari, attestante l'avvenuta presentazione delle domande, rimanendo comunque il dichiarante responsabile dell'osservanza dei vincoli.

11. Decorso il periodo di venti anni di cui al comma 3, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Qualora si tratti di abitazioni per le quali sono state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo viene rilasciato dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa dopo il decorso del termine di venti anni o dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia.

12. Qualora l'abitazione convenzionata durante il periodo di validità del vincolo dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro sei mesi da una famiglia avente diritto. Decorso tale termine, si applica il comma 5.

13. Alle persone residenti in provincia di Bolzano sono parificate le persone che prima dell'emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni e che intendono ristabilire in futuro la loro residenza in un comune della provincia. Lo stesso vale per il loro coniuge non legalmente separato e per i figli.

14. Qualora un'abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 3 venga occupata da persone non aventi diritto, è applicata per la durata dell'illegittima occupazione una sanzione pecuniaria pari a 2,5 volte l'ammontare del canone provinciale. Qualora l'abitazione illegittimamente occupata non venga resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria pari al costo di costruzione convenzionale dell'abitazione. I proprietari di abitazioni convenzionate, nei cui confronti è stata applicata la sanzione pecuniaria per la locazione delle abitazioni a persone non aventi diritto o nei cui confronti per lo stesso motivo è stato avviato il procedimento amministrativo, entro sei mesi possono presentare domanda affinché la sanzione pecuniaria venga rideterminata in conformità alla prima parte di questo comma. La domanda di rideterminazione della sanzione pecuniaria può essere accolta solamente se l'abitazione convenzionata è resa libera dalle persone non aventi diritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La disposizione sulla rideterminazione della sanzione pecuniaria non si applica per i casi nei quali la sanzione pecuniaria sia già stata interamente o parzialmente riscossa. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine di sei mesi di cui sopra sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione. Le disposizioni di cui alla prima parte di questo comma si applicano anche per le abitazioni convenzionate, per le quali sono state concesse le agevolazioni edilizie per il recupero convenzionato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, o ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Qualora le abitazioni convenzionate non siano rese libere dalle persone non aventi diritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla revoca dell'agevolazione edilizia.

15. L'abitazione convenzionata può anche essere occupata dal proprietario stesso, qualora sia in possesso dei requisiti di legge, ad eccezione del requisito di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Qualora questo disponga già di altre abitazioni adeguate al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza, deve darle in locazione a famiglie in possesso dei requisiti di legge.

16. Per la riscossione delle sanzioni amministrative previste in questo articolo e nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo si applica l'art. 91.

17. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere date in affitto per la durata del rapporto di lavoro:

a) a cittadini di stati membri dell'Unione europea che siano titolari di un regolare contratto di lavoro;

b) a cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.»

Art. 31.

1. Dopo l'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 79-bis (Cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79). — 1. Qualora un'abitazione convenzionata non venga occupata da persone aventi diritto entro i termini di cui all'art. 79, commi 3 o 12, e qualora l'Istituto per l'edilizia sociale dichiari di non voler prendere in affitto l'abitazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, e qualora anche il comune non sia interessato a prendere in affitto l'abitazione, il proprietario ha il diritto di chiedere la cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79. A tale scopo, la comunicazione di voler dare in affitto l'abitazione è da inviare prima all'Istituto per l'edilizia sociale e, qualora questo non prenda in affitto l'abitazione, al comune. L'Istituto per l'edilizia sociale e il comune devono dichiarare entro novanta giorni dalla comunicazione se vogliono prendere in affitto l'abitazione.

2. Presupposto per il rilascio del nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi e nei comuni turisticamente sviluppati corrisponde al contributo sul costo di costruzione, e nei comuni fortemente sviluppati al contributo sul costo di costruzione aumentato del 100 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle abitazioni convenzionate, per il cui recupero siano state utilizzate le agevolazioni edilizie di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.»

Art. 32.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 80 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 81, ingiunge la demolizione.»

Art. 33.

1. Il comma 1 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Verde agricolo: nei comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo nonché per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione.»

Art. 34.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo in zone per insediamenti produttivi.»

Art. 35.

1. Il comma 7 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale fino alla misura massima di 1000 metri cubi. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all'art. 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l'immobile distaccato viene annotato contestualmente al distacco il relativo divieto di edificazione. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di venti anni dall'utilizzo di questa possibilità edificatoria.»

Art. 36.

1. Il comma 9 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. Il trasferimento di masi chiusi dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio. Detti masi possono essere trasferiti anche nel territorio di un comune confinante con quello ove è sita la vecchia sede dell'azienda agricola, purché la maggior parte dei terreni agricoli di proprietà dell'azienda si trovi in quel comune. Aziende effettivamente coltivate con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire il fabbricato aziendale rurale per oggettivi motivi come sopra specificati nel verde agricolo.»

Art. 37.

1. Il comma 10 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. Il nuovo volume a scopo residenziale, se inferiore a 150 metri cubi, realizzato in unica applicazione in aggiunta al volume residenziale esistente nell'area della vecchia sede dell'azienda, non è sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata, purché non venga realizzata nessuna nuova separata unità residenziale. In caso di trasferimento di aziende artigianali o industriali nella zona produttiva, l'intero volume produttivo esistente è soggetto all'obbligo di convenzionamento.»

Art. 38.

1. Il comma 11 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«11. Edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che dal 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi differenziati secondo la loro classificazione ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio ricettivo stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadri alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo,

con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto d'obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell'art. 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dall'atto d'obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.»

Art. 39.

1. Il secondo periodo del comma 12 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Gli edifici espropriati per motivi di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e presenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997, possono essere ricostruiti nel verde agricolo dello stesso territorio comunale a condizione che la cubatura ricostruita non superi gli 850 metri cubi e sia mantenuta la destinazione d'uso precedente. Nella determinazione dell'indennità di esproprio deve essere tenuto conto del valore del diritto di ricostruzione.»

2. Al comma 12 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La distruzione o il danneggiamento dell'edificio in seguito a una calamità naturale o a una catastrofe deve essere confermata dal competente ufficio provinciale o dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente o da un tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente.»

Art. 40.

1. Il comma 13 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque o per servitù militari, nonché quelle presenti nel verde alpino o nel bosco, possono essere demolite e ricostruite nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze senza modifica della destinazione preesistente. Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell'art. 66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale. Al fine di eliminare situazioni di pericolo lungo le strade è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito del territorio comunale. Su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, la giunta provinciale può approvare la trasformazione della destinazione d'uso da volume abitativo ai sensi del presente articolo e dell'art. 108, comma 1, della presente legge in volume riservato al terziario ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, in deroga alle disposizioni degli articoli 27, 28 e di questo articolo della presente legge. Su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, la giunta provinciale può approvare nelle zone residenziali "A" la trasformazione della destinazione d'uso in volume riservato al terziario o al commercio al dettaglio in deroga alle disposizioni degli articoli 27 e 28. Le situazioni di pericolo ai sensi dell'art. 66, comma 3, nonché quelle lungo le strade devono essere confermate dall'ufficio provinciale competente.»

Art. 41.

1. Il comma 16 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«16. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di costruzione si trovano nel verde agricolo, possono essere ampliati fino a 850 metri cubi; edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia, e che al momento della presentazione della domanda di costruzione si trovano nel verde agricolo, che al 1° gennaio 2000 avevano una cubatura superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest'ultima data è stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati di 150 metri cubi. Per la nuova cubatura si applicano le disposizioni di cui al comma 17.

Art. 42.

1. Il comma 17 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«17. Le abitazioni ampliate ovvero quelle nuove realizzate in applicazione del comma 16 devono essere convenzionate ai sensi dell'art. 79 della presente legge o destinate ad affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12. Quest'obbligo non è prescritto per abitazioni che non vengono ampliate per più del 20 per cento.»

Art. 43.

1. Il comma 18 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di una abitazione nella misura massima di 495 metri cubi. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadri, di cm 500 metri quadri adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.»

2. Il comma 23 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi, esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, in abitazioni convenzionate o possono essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. Per la durata di venti anni non può essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l'ubicazione può essere spostata nell'ambito della sede dell'azienda. La giunta provinciale emana le relative direttive. Gli interventi edilizi ai sensi dell'art. 108 della presente legge e della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, possono essere realizzati anche nel volume aziendale rurale nella sede dell'azienda, qualora lo stesso non sia più necessario per la conduzione dell'azienda agricola.»

Art. 44.

1. Il comma 25 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«25. In zone di verde agricolo, alpino e bosco non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, né l'invio di comunicazioni, di cui all'art. 4 della medesima legge, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati né trasferiti in altri locali della stessa zona. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in magazzini di frutta o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d'uso agricola con esclusione dell'applicabilità del comma 23. Non è richiesta né la comunicazione, né l'autorizzazione per la vendita di articoli per golf o per l'equitazione entro i campi da golf e nei maneggi. L'obbligo vale per le aziende ortofloricole e i prodotti strettamente legati all'attività agricola che saranno individuati dalla giunta provinciale, entro i limiti di superficie previsti per le piccole strutture di vendita dall'ordinamento del commercio provinciale. Lungo le piste ciclabili nei posti indicati dalla giunta provinciale possono essere realizzate costruzioni accessorie con servizi per i ciclisti. Possono essere rilasciate anche licenze per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area di vendita non può essere superiore a 50 metri quadri, non è prescritta nessuna comunicazione o autorizzazione. La misura di tali impianti viene determinata con regolamento di esecuzione.»

Art. 45.

1. Il primo periodo del comma 27 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Ai sensi del comma 1 questi edifici possono essere costruiti soltanto da singoli agricoltori diretti o proprietari di aziende agricole; vengono considerate anche le superfici in affitto, coltivate effettivamente e continuamente dal richiedente. La coltivazione continua deve essere dichiarata dal richiedente. Per le aree che non sono di proprietà del richiedente la concessione, deve essere stipulato un contratto di affitto per la durata di dieci anni e le relative aree per un periodo di venti anni non possono essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno per un nuovo fabbricato aziendale rurale.»

Art. 46.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. L'art. 128, comma 6, viene interpretato nel senso che la riunione di più esercizi ricettivi in un'unica unità ricettiva è ammessa solo nello stesso comune.»

Art. 47.

1. Il comma 1 dell'art. 110 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nel verde agricolo le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico, sono a totale carico del richiedente la concessione. Lo smaltimento di liquami e l'approvvigionamento idrico sono il presupposto per il rilascio del certificato di abitabilità.»

Art. 48.

1. Il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il sindaco, previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela della strada, può autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e, per motivi di tutela del paesaggio, nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e statali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale.»

Art. 49.

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 116 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«l) l'uso e l'autorizzazione di fonti e di impianti di illuminazione.»

Art. 50.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. In caso di coibentazione di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, si può derogare dalle distanze tra fabbricati, altezze dei fabbricati e distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, purché vengano rispettate le distanze prescritte dal codice civile.

5. In caso di costruzione di edifici non possono essere superati valori massimi, ancora da definire, di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento. Il regolamento di esecuzione verrà approvato con delibera della giunta provinciale e includerà anche le categorie degli edifici per le quali trova applicazione questo comma.

6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 60 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura urbanistica. I relativi criteri verranno stabiliti con delibera della giunta provinciale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.»

Art. 51.

1. Il comma 1 dell'art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l'ampliamento quantitativo degli edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che dal 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. L'ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.»

2. Il comma 7 dell'art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto d'obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell'art. 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Decorso tale termine il sindaco rilascia i nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.»

3. Dopo il comma 10 dell'art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«11. La previsione di nuove zone turistiche può essere vietata, per motivi paesaggistici o urbanistici, con delibera della giunta provinciale su aree contermini ai laghi in una fascia della profondità fino a 300 metri dalla linea di battigia. L'ampliamento quantitativo può essere ridotto alla misura fissata per le zone turistiche sviluppate.»

Art. 52.

1. Il comma 1 dell'art. 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il comune abbia rilasciato il certificato di abitabilità. Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità devono essere allegati il certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, nonché una dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti, nonché lo smaltimento, secondo la normativa vigente, del materiale da demolizione risultante. Se è prevista la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, in caso di concessione di un contributo provinciale, l'ultima rata può essere corrisposta ad avvenuta demolizione dell'edificio.»

Art. 53.

1. Il comma 7 dell'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Alle riunioni della prima e seconda commissione per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci dei comuni territorialmente interessati, alle riunioni della prima commissione per la tutela del paesaggio i presidenti delle aziende autonome di soggiorno e turismo o delle associazioni turistiche interessate.»

2. Il comma 8 dell'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Quando la seconda commissione per la tutela del paesaggio esercita le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, i sindaci partecipano alla stessa con diritto di voto. Chi è contrario al parere espresso dalla commissione può chiedere che nel verbale venga fatta esplicita menzione dei motivi del proprio dissenso.»

3. Il comma 10 dell'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

4. Il comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. Entro trenta giorni dalla comunicazione il richiedente può presentare ricorso alla giunta provinciale contro il provvedimento

adottato. Essa decide entro novanta giorni previo parere di un esperto nominato dal direttore della ripartizione provinciale natura e paesaggio.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 31 marzo 2003

DURNWALDER

03R0453

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 2003, n. 6.

Linee guida di sviluppo per tedesco seconda lingua nelle scuole superiori italiane della provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 20 del 20 maggio 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Curricolo

1. Per le scuole superiori in lingua italiana della provincia di Bolzano è approvato il *curricolo* per l'insegnamento del tedesco seconda lingua di cui all'allegato *A* della presente legge.

2. Nelle scuole di cui al comma 1 l'insegnamento del tedesco seconda lingua è impartito secondo il monte ore annuale di cui all'allegato *B* della presente legge.

Art. 2.

Abrogazione di disposizioni legislative

1. La legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 29 aprile 2003

DURNWALDER

(*Omissis*).

03R0516

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002

1. Nell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di comitati etici per la sperimentazione animale;

2-ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dal comitato di cui al comma 2-bis, è istituito il comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai rettori delle Università degli studi aventi sede legale nel territorio della regione.»

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002

1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002 sono soppresse le parole «dalla Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 2003

ERRANI

03R0544

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14.

Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 14 del 26 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:

a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditori a e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;

c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

d) flessibilizzazione del settore;

e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;

g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.

2. Nel definire le direttive generali di cui all'art. 4, comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.

3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concentrazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.

4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge;

b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'art. 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge;

d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato «bed & breakfast»).

Art. 3.

Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:

a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;

b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.

Art. 4.

Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'art. 3, la Regione promuove la programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la giunta regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale è costituita una commissione regionale in cui sono presenti le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La composizione della commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della giunta regionale.

5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi di cui all'art. 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta

l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);

f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 10;

i) al domicilio del consumatore.

6. I comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 14 del 1999.

7. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.

Art. 5.

Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comuni

1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del comune competente per territorio.

2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Le direttive di cui all'art. 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione regionale di cui all'art. 4, comma 3.

TITOLO II

REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI

Art. 6.

Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore-familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

3. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

4. La giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le camere di commercio. La giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).

5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

Art. 7.

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Il comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Art. 8.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'art. 14, comma 1, ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui all'art. 15.

3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il comune può stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all'art. 4, comma 5, nonché per il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli esercizi della presente legge è sostituita da denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990. In tali casi il comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.

5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9.

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'art. 8 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Art. 10.

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 11.

Disposizioni per i distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 12.

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all'art. 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

Art. 13.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 al comune in cui ha sede l'esercizio e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 14

Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'art. 4, comma 7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 10 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Art. 15.

Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 decadono:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3;

c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 possono essere revocate:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

b) nei casi stabiliti dal comune per motivi di pubblico interesse;

c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai comuni per la tutela dei cittadini contermini.

Art. 16.

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal comune.

2. Il comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al comune l'orario prescelto. I comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.

Art. 17.

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al comune, fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.

2. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.

Art. 18.

Pubblicità dei prezzi

1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi).

2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle altre attività di cui all'art. 4, comma 5 della presente legge individuate dal comune.

Art. 19.

Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI

Art. 20.

Norme transitorie

1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'art. 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.

2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui all'art. 2

della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), sempreché assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della presente legge senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991, per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.

5. Il requisito professionale di cui all'art. 6, comma 2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.

6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.

Art. 21.

Norme finali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991, fatti salvi l'art. 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della presente legge e l'art. 9.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione sono quelli di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge n. 426 del 1971, richiamato dall'art. 2 della legge n. 287 del 1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 26 luglio 2003

VASCO ERRANI

03R0633

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 26 luglio 2003)

(Omissis)

03R0634

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2003, n. 9/R.

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 12 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 22 della suddetta legge, così come modificato dalla legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 «Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti Locali», che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione in materia di viabilità;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 50 del 27 gennaio 2003 concernente «Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88», acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione, ed elencate dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di

urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche.

2. Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano variazioni alla geometria planoaltimetrica della carreggiata.

Capo II

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Ai fini dell'aggiornamento del programma triennale regionale, le province predispongono apposite proposte relative agli interventi di costruzione e di adeguamento della infrastruttura stradale, e le trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le proposte di cui al comma 1 contengono i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica motivante la proposta;
- b) individuazione dell'ipotesi di tracciato su carta tecnica regionale (CTR) 1:10000;
- c) stima del costo dell'opera suddiviso fra costi di intervento e costi per spese tecniche.

3. La giunta regionale predisporre il programma triennale di intervento, approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1, legge regionale 88/1998, sentiti la conferenza Regione - province - ANCI ed il tavolo congiunto giunta regionale - province interessate per la definizione della programmazione degli interventi relativamente alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, di cui alla deliberazione del consiglio regionale 19 dicembre 2000, n. 274 (legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, art. 22, comma 2. Individuazione della rete stradale regionale e provinciale e delle risorse da assegnare alle province in attuazione del decreto legislativo 112/1998), sulla base delle proposte pervenute ai sensi del comma 1, nonché dei risultati e delle conoscenze eventualmente acquisite mediante gli studi e le indagini effettuati.

4. La previsione di un'opera od intervento di costruzione o di adeguamento della infrastruttura stradale nel programma regionale triennale approvato costituisce presupposto indispensabile per l'avvio delle successive fasi di progettazione.

Art. 3.

Livelli di progettazione

1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione relativa agli interventi inseriti nel programma interventi di cui all'articolo 2 si articola obbligatoriamente in: preliminare, definitiva ed esecutiva, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 4.

Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti

1. La Regione assicura alle province, relativamente a tutte le fasi della progettazione, l'accesso e la disponibilità degli archivi regionali, nonché la collaborazione delle competenti strutture regionali; in particolare, la Regione contribuisce alla stesura del documento preliminare alla progettazione.

2. Le province, sentito il dirigente regionale competente, approvano il documento preliminare alla progettazione e danno avvio alla progettazione.

Art. 5.

Contenuti del documento preliminare alla progettazione

1. Il documento preliminare alla progettazione, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente contiene:

- a) planimetria dell'intervento con indicati i tracciati ipotizzati;
- b) estratto del Piano territoriale di coordinamento (PTC);

c) conformità urbanistica dell'intervento anche in riferimento alla fattibilità dell'intervento proposto ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 12 febbraio 1985, n. 94 (Direttiva indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica);

d) carta dei vincoli territoriali ed ambientali;

e) documentazione fotografica aerea dell'area interessata.

Art. 6.

Contenuti della progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e dal documento preliminare alla progettazione contiene:

a) relazione tecnica evidenziante il rispetto delle norme sulla costruzione delle strade, indicazioni in merito all'utilizzo di materiali inerti, indicazioni in merito all'ottemperanza alla legislazione vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), analisi costi/benefici dell'intervento, indicazioni in merito alle competenze degli uffici regionali per la tutela del territorio in materia di opere idrauliche;

b) planimetria generale dell'intervento riportante almeno i raggi delle curve e le lunghezze dei rettifili;

c) sezioni tipo con indicate la tipologia delle opere d'arte principali;

d) profilo longitudinale con indicate la pendenza delle livellette i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d'arte;

e) diagramma di velocità;

f) documentazione fotografica dell'area di intervento con annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici;

g) analisi idrologiche ed idrauliche preliminari per l'inquadramento generale delle condizioni di rischio idraulico dell'area di intervento;

h) relazione geologica in ottemperanza alla carta di fattibilità di cui alla delegazione del consiglio regionale n. 94/1985.

Art. 7.

Contenuti della progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e dal progetto preliminare contiene:

a) planimetria generale dell'intervento riportante almeno l'ingombro delle scarpate, le piazzole di sosta, i tratti in cui è consentito il sorpasso;

b) planimetria di dettaglio delle intersezioni;

c) carta della segnaletica e dell'illuminazione;

d) sezioni tipo con indicate la tipologia delle opere d'arte ed il profilo della pavimentazione;

e) profilo altimetrico con indicate la pendenza delle livellette, i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d'arte;

f) sezioni trasversali;

g) analisi economica riportante i costi di realizzazione e di manutenzione;

h) documentazione fotografica dell'area di intervento con annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici.

i) relazione idrologica e idraulica riportante lo studio dell'interazione tra l'intervento previsto ed eventuali corsi d'acqua superficiali, con l'indicazione dei procedimenti usati nell'elaborazione per la stima delle grandezze d'interesse;

j) indagini geologico-tecniche in ottemperanza alla carta di fattibilità di cui alla delegazione consiglio regionale n. 94/1985 ed in linea con le prescrizioni ivi dettate.

Art. 8.

Verifica regionale della progettazione preliminare e definitiva

1. Il dirigente regionale, ai fini dell'espressione del parere di competenza, e nell'esercizio della funzione specificamente prevista dall'art. 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 88/1998, verifica la compatibilità del progetto rispetto agli atti di programmazione e pianificazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il dirigente regionale verifica inoltre:

a) la coerenza e la conformità del progetto con il documento preliminare alla progettazione nel caso di progettazione preliminare, e nel caso di progettazione definitiva con il parere di competenza rilasciato sul preliminare;

b) l'adeguatezza delle soluzioni tecnico-funzionali rispetto ai criteri adottati ed ai principi ispiratori della pianificazione e programmazione regionale, relativamente alle rete delle infrastrutture.

3. Il parere della Regione di cui al presente articolo è vincolante ai fini dell'approvazione dei progetti. In caso di parere negativo, qualora non sia possibile modificare il progetto accogliendo le specifiche indicazioni espresse ai fini di un assenso, si procede alla riprogrammazione dei finanziamenti ed al ritiro dei fondi erogati e non ancora impiegati.

Art. 9

Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione

1. Le province, al fine di consentire la verifica, ultimata la definizione di ciascun livello progettuale, trasmettono tempestivamente alla Regione la relativa documentazione, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

2. Qualora gli interventi interessino aree sulle quali sono previste norme di salvaguardia ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 91, (Norme per la difesa del suolo), le province trasmettono in tempo utile alle segreterie dei bacini regionali la relativa documentazione per l'esame da parte del comitato tecnico di bacino ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale 2 novembre 1999, n. 1212 (decreto-legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modificazioni. Approvazione delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e elevato nei bacini regionali Toscana nord, Toscana costa, Ombrone e nel bacino del F. Lamone - comune di Marradi e delle relative misure di salvaguardia) e successive modificazioni.

Art. 10.

Progetto esecutivo

1. Le province provvedono alla redazione del progetto esecutivo, ed all'approvazione di esso, e ne danno comunicazione alla Regione.

2. La provincia, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, trasmette alla Regione il quadro economico dell'intervento e la previsione annuale relativa alla liquidazione degli importi di cui all'art. 11, comma 4, per gli opportuni impegni finanziari.

Art. 11.

Erogazione delle risorse finanziarie

1. La Regione, con decreto dirigenziale, eroga i finanziamenti previsti per le spese tecniche nel piano pluriennale di cui all'art. 2, sulla base della ripartizione di spesa stabilita con apposita deliberazione della giunta regionale.

2. Le erogazioni finanziarie di cui al comma 1 sono effettuate con la seguente cadenza temporale:

a) all'avvio della progettazione di cui all'articolo 4, comma 3, per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all'esecuzione dell'intervento (direzione lavori, contabilità, sicurezza, collaudo, ed altro).

3. All'erogazione dei finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione provvede con decreto dirigenziale, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e prima dell'inizio delle relative procedure, su richiesta della provincia interessata.

4. L'erogazione dei finanziamenti relativi all'esecuzione dei lavori inseriti nel piano pluriennale di cui all'art. 2 viene effettuata trimestralmente a partire dall'aggiudicazione dell'opera previa richiesta da parte della provincia del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo.

5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione di apposita dichiarazione nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.

6. La Regione potrà procedere, su richiesta della provincia, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.

7. A conclusione dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, la provincia provvederà alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.

8. In caso di parere negativo di cui all'art. 8, comma 3, la provincia provvede alla restituzione dei fondi non impiegati, previa attestazione delle spese sostenute.

Capo III

CRITERI PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DOVUTI DAI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 12.

Criteri per la determinazione dei canoni.

1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le province provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base:

- a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento;
- b) dell'entità della superficie di cui si chiede l'uso o l'occupazione;
- c) della durata del provvedimento;
- d) del sacrificio derivante alla viabilità.

2. Deve essere commisurato all'entità della superficie il canone dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati:

- a) autorizzazione all'apertura di passo carrabile, con riferimento alla quale la superficie occupata è determinata dalla larghezza del varco;
- b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso;
- c) concessione per l'occupazione di spazio del suolo, e sottostante o sovrastante il suolo;
- d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei.

3. Le province, ai fini della determinazione del canone dovuto ai sensi del presente articolo, possono applicare specifici coefficienti correttivi rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per provvedimenti relativi:

- a) ad aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni culturali;
- b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici;
- c) ad impianti di distribuzione carburante;
- d) ad impianti pubblicitari;
- e) ad accesso avente una particolare destinazione.

Capo IV

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI AUTOSTRADE E STRADE REGIONALI

Art. 13.

Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali.

1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera f), al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, inserite nel programma di cui all'art. 2, ed alla determinazione delle tariffe relative.

2. La giunta regionale con deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), definisce i criteri dell'affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dagli articoli 37 bis, e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la struttura regionale competente all'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 37 e seguenti della legge n. 109/1994, si avvale di una apposita commissione interdisciplinare, costituita dai responsabili delle strutture regionali interessate dal procedimento stesso.

Capo V

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 14.

Norme generali

1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 88/1998, all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla legge regionale n. 88/1998, dal d.lgs. n. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade provinciali, è adottato sentita la provincia interessata che trasmette alla Regione:

- a) la documentazione tecnica relativa alla strada;
- b) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;
- c) una relazione tecnica contenente le motivazioni.

3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.

Art. 15.

Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale

1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata, che provvede alla classificazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 88/1998.

Art. 16.

Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale

1. Alla declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale provvede la provincia, d'intesa con i comuni interessati. La provincia trasmette il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'art. 14.

Art. 17.

Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali.

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 88/1998, non sia trovata l'intesa fra una provincia ed un comune, entro sei mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi necessari al raggiungimento dell'intesa, decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 88/1998. La mancata intesa si intende formalizzata anche con l'esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta.

2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione:

- a) deliberazione che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;
- b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;

c) relazione tecnica contenente i dati tecnici dell'infrastruttura;

d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2, entro tre mesi dalla mancata intesa fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.

Art. 18.

Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade

1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all'art. 20, comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.

2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

Art. 19.

Dismissione a seguito di varianti stradali

1. In deroga al procedimento di cui agli articoli del presente capo, i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.

2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, sono obbligatoriamente trasferiti al comune i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.

Art. 20.

P u b b l i c i t à

1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione e dalle province sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2003

MARTINI

03R0303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2003, n. 20/R.

Modifica al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

Visto il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R «Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 322 del 7 aprile 2003 concernente «Modifica al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

E M A N A

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 48 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R, «Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)».

Il comma 4 dell'art. 48 del decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Gli stabilimenti esistenti alla data del 18 maggio 2001, non in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 44, comma 1, lettere a), b), c), d), devono adeguarsi entro il 31 maggio 2004. Nel frattempo mantengono il livello minimo di classificazione».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 2003

PASSALEVA

Designato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2003.

03R0444

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2003, n. 21.

Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 17 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge definisce le procedure per il giudizio di insindacabilità dei consiglieri regionali, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del consiglio regionale dall'art. 122, comma 4, della costituzione.

Art. 2.

Principi

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Costituiscono esercizio delle funzioni di consigliere regionale, agli effetti del comma 1, le opinioni e i voti espressi nelle sedute degli organi regionali o comunque funzionalmente collegati alle attribuzioni del consiglio regionale.

3. Il consiglio regionale è l'organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.

Art. 3.

Valutazione di insindacabilità

1. Il consigliere regionale chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni.

3. Qualora il consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il presidente del consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per il seguito di competenza.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2003.

03R0442

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 17 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2002, N. 21 (DISCIPLINA PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEL POTENZIALE VITICOLO).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 21/2002

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) è abrogato.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 21/2002

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 21/2002 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Modalità di gestione delle schedario del potenziale produttivo viticolo). — 1. Lo schedario del potenziale produttivo viticolo si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.

2. Lo schedario consente l'elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base provinciale, compresa la situazione delle iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. I dati dello schedario, riferiti alla singola unità tecnica economica (UTE), sono:

a) le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica;

b) i diritti di reimpianto in portafoglio e i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati;

c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

4. Lo schedario è aggiornato sulla base delle autorizzazioni per la realizzazione delle superfici vitate».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 21/2002

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 21/2002 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica). — 1. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine sono iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine.

2. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica sono iscritte negli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

3. Gli albi di cui al comma 1 e gli elenchi di cui al comma 2 sono tenuti dalle province.

4. La giunta regionale, con regolamento, disciplina l'iscrizione agli albi di cui al comma 1 e agli elenchi di cui al comma 2, l'aggiornamento e la tenuta degli stessi».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2002

1. Il comma 1 dell'art.4 della legge regionale n. 21/2002 è sostituito dal seguente:

«1. L'ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a denominazione di origine è consentito sulla base di atti di pianificazione adottati dalle province, sentite le comunità montane nel cui territorio ricade la denominazione».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 21/2002)

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2002 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni di cui all'art. 3, commi 2 e 4, si applicano successivamente al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo viticolo».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2002 è inserito il seguente:

«4-bis. Le modalità per procedere al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo e alla tenuta degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica sono stabilite con deliberazione della giunta regionale».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1989, N. 10 (NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA).

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1989

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) è abrogata.

Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/1989

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1989 le parole, «attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione dell'albo dei vigneti sono soppresse».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2003.

03R0443

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 15.

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal fondo sociale europeo (FSE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 13 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori di attività realizzate con il cofinanziamento del fondo sociale europeo (FSE), allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'art. 32 del regolamento del Consiglio europeo n. 1260 del 21 giugno 1999.

Art. 2.

Rendicontazione

1. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal FSE presentano alla Regione, o alla provincia cui sono attribuite le funzioni, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, entro novanta giorni dal compimento degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute, con allegata certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. La certificazione di cui al comma 1, attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. Il costo di certificazione è considerato spesa eleggibile dal FSE e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.

3. La documentazione contabile, costituita da titoli originali di spesa, è conservata negli archivi dei soggetti attuatori per dieci anni e la Regione, o le province, effettuano su di essa controlli, anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la Regione o le province possono avvalersi di soggetti esterni.

Art. 3.

Somme non utilizzate

1. Le somme non utilizzate, o relative ad attività finanziate non svolte, devono essere restituite alla Regione contestualmente alla presentazione della certificazione di cui all'art. 2. In caso di mancato versamento delle stesse, la Regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori ai sensi dell'art. 22, comma 3 del regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1.

Art. 4.

Applicabilità

1. Le norme della presente legge sono applicabili alle attività finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, in quanto gestite dalla Regione, o dalle province, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

2. La presente legge si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2003

LORENZETTI

03R0626

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 16.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazione alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 33 del 13 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9

1. Al comma 1-bis, dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, così come inserito dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: «La diaria massima da corrispondere non può superare l'indennità mensile lorda percepita per le medesime ragioni dai componenti la camera dei deputati come fissata ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.»

2. All'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, è aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente:

«1-ter. Le indennità di cui ai commi 1 e 1-bis decorrono per il presidente della giunta e per i consiglieri regionali dalla data della proclamazione, per il presidente del consiglio dalla data dell'elezione, per i componenti della giunta dalla data della nomina.»

Art. 2.

Integrazione art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui al comma 2, decorre dalla data della nomina.»

Art. 3.

Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis (*Indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione*). — 1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina organica in materia, gli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti della regione, stabiliti dalle normative regionali vigenti in misura percentuale alle indennità dei consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.

Art. 4-ter (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 2003 con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del consiglio regionale.

2. Per l'esercizio finanziario 2004 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio.»

Art. 4.

Norma transitoria

1. L'indennità stabilita dall'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, decorre dal 1° agosto 2003.

2. La diaria stabilita dal comma 1 bis dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, come inserito dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, nonché integrato dall'art. 1 della presente legge, ha effetto a decorrere dal 1° agosto 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2003

LORENZETTI

03R0627

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2003, n. 17.

Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 33 del 13 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 3

1. All'art. 3, comma 2, lettera n), della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole «del comma 2 dell'art. 2» sono sostituite dalle parole «del comma 3 dell'art. 4», come modificato dall'art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 14

1. All'art. 14, comma 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, le parole «del comma 2 dell'art. 2» sono sostituite dalle parole «del comma 3 dell'art. 4», come modificato dall'art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.

Art. 3.

Modifiche dell'art. 32

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2003

LORENZETTI

03R0628

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2003, n. 18.

Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse. Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale.

(Pubblicata nel supp. ord. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 42 dell'8 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Capo I*PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO
ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

Art. 1.

Principi generali per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali

1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle forme associative.

2. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di comuni o il conferimento alle comunità montane, della gestione in forma associata delle funzioni stesse, nonché sostiene la fusione dei comuni.

3. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione nonché di quelle attribuite dalla legge, individua ambiti ottimali per l'esercizio delle stesse, concordandoli con i comuni nelle sedi concertative.

Capo II

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 2.

Programma di riordino territoriale

1. Il programma di riordino territoriale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato ed aggiornato dalla giunta regionale con le modalità dell'art. 4:

a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di comuni, delle comunità montane, delle associazioni intercomunali;

b) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 1;

c) definisce le zone omogenee delle comunità montane ai sensi dell'art. 22;

d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al titolo II, capo III della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle associazioni intercomunali.

Art. 3.

Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma

1. Il consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla giunta regionale previa acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali, gli indirizzi generali per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1, dell'art. 2 e definisce le procedure di concertazione di cui al comma 5.

2. I comuni, ed in ogni caso quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dalla comunicazione della giunta regionale relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1, in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare tra le seguenti:

a) unione di comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000;

b) conferimento delle funzioni alla comunità montana di cui fanno parte o a comunità montana limitrofa nel caso di comuni non inseriti in alcuna comunità montana;

c) associazione intercomunale.

3. L'indicazione dell'unione di comuni o dell'associazione intercomunale presuppone, qualora non già costituite, la conforme deliberazione di tutti i comuni interessati.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.

5. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 2, è approvato con deliberazione della giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i comuni interessati nelle forme individuate nell'atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisita l'intesa del consiglio delle autonomie locali.

6. La delibera che approva il programma di riordino territoriale è trasmessa al consiglio regionale.

7. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con cadenza almeno triennale secondo i principi e le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati.

8. La giunta presenta al consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del programma di riordino territoriale.

Art. 4.

Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali

1. Costituiscono in ogni caso ambito ottimale:

a) le zone omogenee delle comunità montane come definite dall'art. 22, ovvero come modificate ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 2 e i comuni di cui al comma 6, dell'art. 7;

b) gli ambiti territoriali delle unioni di comuni già costituite.

Art. 5.

Disciplina dell'intesa

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime e trasmette l'intesa di cui al comma 5, dell'art. 3 entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale ricevuta la comunicazione dell'avvenuta intesa, ovvero decorso il termine di cui al comma 1, procede all'approvazione definitiva dell'atto.

3. Qualora il consiglio delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1, si esprima negativamente sull'intesa, ovvero formuli emendamenti condizionanti la stessa che la giunta regionale non intende recepire, il programma di riordino viene trasmesso, per l'approvazione, al consiglio regionale.

Art. 6.

Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali

1. Per la gestione associata delle funzioni di cui all'art. 1, non possono essere destinatarie di incentivazioni regionali quelle unioni di comuni o associazioni intercomunali che coincidano con una comunità montana, ad eccezione di quelle di cui al comma 2.

2. Tutti i comuni che fanno parte di una comunità montana possono deliberare di costituire tra loro una unione di comuni la quale assume anche le funzioni della comunità montana subentrando alla stessa in tutti i rapporti attivi e passivi compresi quelli relativi al personale. Con decreto del Presidente della giunta regionale si dispone lo scioglimento della comunità montana e le modalità per il subentro.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Capo I

COMUNITÀ MONTANE

Art. 7.

Natura e funzioni delle comunità montane

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane.

2. Le comunità montane sono titolari:

a) delle funzioni loro attribuite dalla legge nazionale e regionale;

b) degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;

c) dell'esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle province e dai comuni.

3. L'esercizio associato di funzioni conferite ai comuni dalla Regione spetta, di norma, alle comunità montane. Specifiche convenzioni stipulate tra i comuni e la comunità montana disciplinano le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono assunte direttamente dal comune nel caso in cui ne sia disposta l'esclusione dalla comunità montana in base a quanto previsto dall'art. 22, commi 4 e 5.

5. Possono far parte della comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i comuni confinanti, diversi da quelli di cui al comma 1, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità stessa.

6. Non possono far parte della comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

Art. 8.

Costituzione delle comunità montane

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, costituisce in ciascuna zona omogenea la comunità montana.

Art. 9.

Autonomia statutaria e contenuto

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge.

2. Lo statuto è approvato dal consiglio della comunità montana. Le norme dello statuto che stabiliscono la composizione del consiglio e della Giunta di ogni comunità montana sono approvate a seguito di conforme proposta avanzata dalla conferenza dei sindaci di cui all'art. 11, votata da sindaci che rappresentino almeno i due terzi dei comuni e almeno il sessanta per cento della popolazione complessiva della medesima comunità montana.

3. Lo statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della comunità montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalità, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione ed i rapporti con altri enti pubblici del territorio, le norme sull'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private all'attività della comunità montana, le procedure di concertazione per l'approvazione dei piani e dei programmi.

4. Lo statuto della comunità montana disciplina i casi di decadenza e le modalità di sostituzione dei membri del consiglio nel rispetto dei principi di cui all'art. 12.

Art. 10.

Adeguamento degli statuti

1. Le comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento di entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 11.

Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito di ogni comunità montana o assessore da loro delegato.

2. La conferenza dei sindaci formula proposte relative alla composizione degli organi.

3. Il funzionamento della conferenza dei sindaci è disciplinato dallo statuto su proposta della stessa conferenza.

Art. 12.

Consiglio della comunità montana

1. Lo statuto definisce la composizione del consiglio della comunità montana, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) ogni comune elegge almeno tre rappresentanti;

b) il numero massimo dei rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è pari a sei.

2. Almeno un terzo dei rappresentanti del comune è eletto dalle minoranze con voto separato.

3. Possono essere eletti a far parte del consiglio esclusivamente sindaco, assessori o consiglieri dei comuni che fanno parte della comunità montana.

4. A seguito del rinnovo dei consigli comunali, i nuovi rappresentanti dei comuni in seno al consiglio della comunità montana sono eletti dai consigli comunali entro il termine massimo fissato dallo statuto. I rappresentanti precedentemente eletti rimangono in carica fino al subentro dei nuovi, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. Qualora il comune, entro il termine stabilito dallo statuto della comunità montana, non abbia provveduto alla elezione, i rappresentanti precedentemente eletti del comune stesso decadono e il consiglio della comunità montana continua ad operare ad ogni effetto, purché siano in carica i rappresentanti della maggioranza dei comuni che rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il comune che non ha provveduto all'elezione dei rappresentanti entro il termine previsto dallo statuto, può procedervi successivamente e il subentro viene disposto nella prima seduta utile dal consiglio della comunità montana.

Art. 13.

Presidente della comunità montana

1. Il presidente è eletto dal consiglio della comunità montana tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 14.

Giunta della comunità montana

1. La Giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti fissato dallo statuto.

2. La Giunta è eletta dal consiglio tra i suoi componenti su proposta del Presidente con le modalità previste nello statuto.

3. Il numero massimo di componenti dell'organo esecutivo è pari a quello stabilito dalla legge per il comune di maggiore dimensione demografica della comunità montana.

Art. 15.

Competenze degli organi

1. Le competenze degli organi sono quelle definite dallo statuto in armonia con i principi generali in materia di enti locali.

Art. 16.

Indennità

1. Al presidente e ai componenti della giunta della comunità montana spetta una indennità definita dalla conferenza dei sindaci, nel limite massimo di quelle previste dalla legge per il comune di maggiore dimensione demografica della comunità montana.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 17.

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato dal consiglio della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri ed è scelto tra:

- a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Art. 18.

Risorse

1. Alle comunità montane spettano:

- a) gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati;
- b) i proventi della gestione patrimoniale;
- c) i contributi per l'esercizio associato delle funzioni proprie dei comuni;
- d) i fondi comunitari, statali e regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b).

Art. 19.

Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti

1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

- a) venti per cento in parti uguali;
- b) cinquanta per cento in base alla superficie montana, individuata ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) trenta per cento in base alla popolazione residente nella comunità montana, risultante dai dati dell'ultimo censimento.

2. Il fondo per gli investimenti delle comunità montane di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

- a) venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati dell'ultimo censimento;
- b) trentacinque per cento in base alla superficie montana;
- c) trentacinque per cento in base alla superficie forestale;
- d) dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell'ambito del programma annuale attuativo del piano forestale decennale.

3. Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane, l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione.

4. Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle comunità montane l'amministrazione regionale provvede:

- a) quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto;
- b) quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori. Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo, le comunità montane presentano all'amministrazione regionale una documentata relazione illustrativa degli interventi eseguiti.

Art. 20.

Patrimonio

1. Le comunità montane hanno patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.

2. La Regione, le province e i comuni possono conferire in uso alla comunità montana loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell'esercizio delle funzioni proprie della comunità montana o di quelle conferite alla stessa.

3. La Regione, le province e i comuni, previa convenzione che disciplini i rapporti con gli enti interessati, possono conferire mandato alla comunità montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.

Art. 21.

Gestione del patrimonio agro-forestale regionale

1. I comuni per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione si avvalgono della comunità montana di cui fanno parte o di una comunità montana limitrofa. Le comunità montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla giunta regionale.

2. Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione del patrimonio agro-forestale pubblico, i comuni possono affidare la gestione di tutti i beni agro-forestali di loro proprietà diversi da quelli di cui al comma 1, alle comunità montane, che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 1.

Art. 22.

Zone omogenee

1. Le zone omogenee sono le seguenti:

1) Zona A - comunità montana Alto Tevere Umbro: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;

2) Zona B - comunità montana dell'Alto Chiascio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

3) Zona C - comunità montana Monte Subasio: Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina;

4) Zona D - comunità montana Valnerina: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

5) Zona E - comunità montana Monti Martani e del Serano: Acquasparta Bevagna, Campello sul Cliturno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;

6) Zona F - comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio: Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;

7) Zona G - comunità montana Amerino e Croce di Serra: Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardia, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina;

8) Zona H - comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana: Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, Todi;

9) Zona I - comunità montana Monti del Trasimeno: Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Tuoro sul Trasimeno.

2. La revisione delle zone omogenee definite al comma 1 è effettuata con il programma di riordino territoriale di cui all'art. 2, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Ogni comune può proporre, nell'ambito della procedura per la formazione e l'aggiornamento del programma di riordino territoriale, la revisione della zona omogenea della comunità montana a cui appartiene.

4. I comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e i comuni di cui al comma 5, in particolare, possono proporre, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nell'ambito di quanto disciplinato agli articoli 2 e 3, di essere esclusi dalla comunità montana di cui fanno parte.

5. Possono essere esclusi dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, nonché quelli di cui al comma 5, dell'art. 7.

6. La non appartenenza, ovvero l'esclusione di comuni dalle comunità montane non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'appartenenza di comuni non montani nella comunità montana ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 5 non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

7. Il decreto del Presidente della giunta regionale di ridelimitazione della zona omogenea, a seguito della procedura di cui al comma 4, definisce, previo accordo, i rapporti tra la comunità montana e i comuni che escono dalla stessa in riferimento alle risorse finanziarie, umane, patrimoniali e strumentali, nonché ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

Art. 23.

Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi

1. Le comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, entro sei mesi dalla loro costituzione con le modalità previste dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40, tenuto conto della programmazione generale e di settore della

Regione e, in particolare del piano regionale decennale di forestazione, il piano quinquennale di cui all'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 267/2000. Il piano quinquennale è approvato dalla provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. I programmi annuali di esecuzione, sono approvati dalle comunità montane contestualmente al bilancio di previsione.

3. Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la comunità montana intende realizzare nell'esercizio delle proprie funzioni e costituisce l'unitario strumento di programmazione dell'attività nell'ambito del territorio di competenza.

4. Il programma annuale è specificazione del piano pluriennale e comprende la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere nel corso dell'anno da parte della comunità montana, riferita a tutte le possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste all'art. 41.

Art. 24.

Manodopera forestale

1. Le comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

2. La disposizione di cui al comma 1, può applicarsi all'unione di comuni e ai comuni nei casi di cui al comma 2 dell'art. 6 e al comma 4 dell'art. 7.

Art. 25.

Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi alle comunità montane

1. La Regione, le province o i comuni non ricompresi nella comunità montana, possono affidare alla comunità montana, mediante convenzione, la gestione di funzioni e di servizi omogenei o similari a quelli propri della comunità montana o ad essa conferiti dai comuni.

2. I comuni che fanno parte della comunità montana possono affidare alla stessa, mediante specifica convenzione, la realizzazione di lavori in economia nel limite massimo di 200.000,00 euro.

3. La previsione di cui al comma 2, trova applicazione anche per i comuni non ricompresi in alcuna comunità montana in riferimento a comunità montane limitrofe.

Capo II

UNIONI DI COMUNI E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

Art. 26.

Unioni di comuni ed associazioni intercomunali

1. La Regione promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni proprie dei comuni o ad essi conferite, costituite fra comuni tra loro, di norma, confinanti e non coincidenti con l'ambito territoriale di una unione di comuni o di altra associazione intercomunale.

Capo III

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

Art. 27.

Destinatari degli incentivi

1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra i comuni, destinando contributi finanziari e fornendo sostegno tecnico e logistico anche mediante la messa a disposizione di personale e patrimonio proprio alle comunità montane, alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali ed al comune risultante dalla fusione.

Art. 28.

Criteria preferenziali per l'erogazione di contributi finanziari agli enti locali

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.

Art. 29.

Criteria per la concessione di incentivi alle forme associative

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, oltreché della popolazione interessata.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, da erogarsi all'atto del conferimento delle funzioni alle comunità montane, all'atto della costituzione di unioni di comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o comunità montane, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le comunità montane.

4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei comuni di minore dimensione demografica.

5. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni ricompresi nella comunità montana, e dalla totalità degli stessi nell'unione o nell'associazione.

6. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione intercomunale che ricomprenda comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato di funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2, tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.

7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.

8. Il programma può prevedere altresì l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla comunità montana o dalla unione di comuni.

9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

Art. 30.

Criteria per la concessione degli incentivi alle fusioni

1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:

a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di comuni in eguali condizioni;

b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.

2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell'art. 29.

Capo IV

ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE

Art. 31.

Personale

1. Al fine di incentivare le forme associate di gestione di funzioni proprie dei comuni e per favorire l'arricchimento delle esperienze professionali nonché ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, la Regione può assegnare mediante comando ovvero trasferire personale regionale alle unioni, alle comunità montane, alle associazioni intercomunali tenendo a proprio carico parte degli oneri finanziari nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. La durata massima del comando, di cui al comma 1, è di anni cinque e la Regione, come forma di incentivazione, può sostenere a proprio carico il cinquanta per cento degli oneri finanziari relativi al personale comandato.

3. Nel caso di trasferimento la Regione attribuisce un contributo aggiuntivo rispetto a quello ordinario per cinque anni pari al settanta-cinque per cento degli oneri finanziari relativi al personale trasferito.

4. L'attivazione delle procedure di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di accordo sindacale.

5. L'assegnazione del personale regionale può avvenire esclusivamente previa acquisizione del consenso dei soggetti interessati.

Art. 32.

Concessione del patrimonio regionale

1. La Regione al fine di favorire le forme associative tra gli enti locali può, previa convenzione, mettere a disposizione, mediante concessione in uso gratuito, beni patrimoniali regionali utili ai fini dell'esercizio associato delle funzioni.

2. Sono a carico dell'ente ricevente o della associazione intercomunale gli oneri relativi alla gestione e alla manutenzione anche straordinaria dei beni patrimoniali regionali messi loro a disposizione.

Art. 33.

Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale

1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associate previste dalla presente legge, la Regione può fornire assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, e può erogare agli enti locali, che abbiano specificamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di studi di fattibilità e di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

Art. 34.

Altri livelli di gestione associata sovracomunale

1. Le comunità montane, le unioni di comuni ed i comuni capofila delle associazioni intercomunali possono essere delegati dai comuni che ne fanno parte ad aderire a gestione associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, sottraendo nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINALE, MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI. NORMA FINANZIARIA

Capo I

NORMA FINALE

Art. 35.

Primo programma di riordino territoriale

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all'art. 3, comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 1998, N. 34

Art. 36.

Abrogazione art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 34/1998 è abrogato.

Art. 37.

Abrogazione art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale n. 34/1998 è abrogato.

Art. 38.

Modificazioni art. 14

1. Al comma 2, dell'art. 14 della legge regionale n. 34/1998 dopo la parola «avvenire» sono soppresses le parole «al di fuori del programma quinquennale».

2. I commi 1, 3 e 4, dell'art. 14 della legge regionale n. 34/1998 sono abrogati.

Art. 39.

Modificazioni art. 15

1. Le lettere e) ed f) del comma 8, dell'art. 15 della legge regionale n. 34/1998 sono soppresses.

Capo III

ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

Art. 40.

Abrogazioni

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 6 settembre 1972, n. 23;
- b) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 7;
- c) legge regionale 11 marzo 1974, n. 13;
- d) legge regionale 11 marzo 1974, n. 14;
- e) legge regionale 11 marzo 1974, n. 15;
- f) legge regionale 11 marzo 1974, n. 16;
- g) legge regionale 11 marzo 1974, n. 17;
- h) legge regionale 11 marzo 1974, n. 18;
- i) legge regionale 11 marzo 1974, n. 19;
- l) legge regionale 11 marzo 1974, n. 20;
- m) legge regionale 19 maggio 1975, n. 31;
- n) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 40;
- o) legge regionale 28 novembre 1979, n. 61;
- p) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 7;
- q) legge regionale 8 marzo 1982, n. 10;

- r) legge regionale 2 aprile 1982, n. 14;
- s) legge regionale 2 aprile 1982, n. 15;
- t) legge regionale 30 agosto 1982, n. 43;
- u) legge regionale 19 ottobre 1982, n. 48;
- v) legge regionale 12 gennaio 1983, n. 1;
- z) legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;
- aa) legge regionale 17 marzo 1987, n. 16;
- bb) legge regionale 2 giugno 1987, n. 31;
- cc) legge regionale 10 gennaio 1989, n. 3;
- dd) la legge regionale 22 marzo 1994, n. 9;
- ee) legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;
- ff) legge regionale 15 marzo 2000, n. 20;
- gg) legge regionale 4 settembre 2001, n. 26;
- hh) legge regionale 4 dicembre 2001, n. 35.

2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8;
- b) l'art. 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

Art. 41.

Finanziamento delle comunità montane

1. Per il finanziamento delle funzioni previste nell'art. 7, comma 2, lettera c) della presente legge, quando non diversamente specificato e nel rispetto del «Testo unico regionale per le foreste» di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si fa fronte con i seguenti fondi:

a) «Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane» allocato nella unità previsionale di base 7 gennaio 2002 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» (Cap. 4172);

b) «Fondo per gli investimenti delle comunità montane» allocato nella unità previsionale di base 7 febbraio 2002 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata «Interventi in materia di forestazione ed economia montana» (Cap. 8330).

2. La quantificazione degli stanziamenti per l'esercizio 2003 dei fondi di cui al comma 1, è stata effettuata con la legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 42.

Finanziamento delle incentivazioni alle forme associative

1. Per il finanziamento degli interventi previsti negli articoli 29 e 33 della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 258.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Relazioni istituzionali».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsionale 2002, denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'art. 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Per l'esercizio 2003 e successivi, la corresponsione del contributo aggiuntivo previsto all'art. 31, comma 3, relativamente al personale trasferito, è imputato all'unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» dotata delle necessarie risorse finanziarie attraverso contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 2 gennaio 2005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni».

5. Le somme restituite dagli enti utilizzatori del personale regionale comandato ai sensi dell'art. 31, comma 2 sono introitate nel bilancio regionale, parte entrata, nella unità previsionale di base 3 febbraio 2001 (cap. 2801) denominata «Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici».

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apporare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 settembre 2003.

LORENZETTI

03R0790

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2003, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2003)

(Omissis).

03R0767

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2003, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 art. 11).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2003)

(Omissis).

03R0768

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2003, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2003)

(Omissis).

03R0769

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 4.

Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la Regione, con la presente legge, detta norme in materia di:

a) autorizzazioni, rispettivamente, alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, da parte di soggetti pubblici e privati, previste dall'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, di seguito denominato «decreto legislativo»;

b) accreditamento istituzionale, previsto dall'art. 8-quater del decreto legislativo, attraverso il quale si riconosce ai soggetti autorizzati, pubblici e privati, la possibilità di esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale;

c) accordi contrattuali, previsti dall'art. 8-quinquies del decreto legislativo, mediante i quali la Regione e le aziende unità sanitarie locali regolano i reciproci rapporti con i soggetti, pubblici e privati, accreditati.

Art. 2.

Compiti della Regione

1. La Regione:

a) definisce con apposito atto programmatico, adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale:

1) il fabbisogno complessivo di assistenza in ambito regionale, nonché in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

2) il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

b) stabilisce, sulla base della normativa vigente, i requisiti minimi per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;

c) effettua la verifica di compatibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata «autorizzazione alla realizzazione»;

d) rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominata «autorizzazione all'esercizio»;

e) stabilisce, ai fini dell'accreditamento istituzionale, i requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo, nonché gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

f) rilascia l'accreditamento istituzionale, di seguito denominato «accreditamento»;

g) determina la disciplina degli accordi contrattuali di cui al capo IV.

Art. 3.

Compiti dei comuni

1. I comuni rilasciano l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'art. 6.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Art. 4.

Strutture ed attività soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:

a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;

b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;

d) gli stabilimenti termali;

e) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o svolgono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comportanti un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche.

2. Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare.

Art. 5.

Requisiti modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio;

b) definisce, con regolamento, le modalità e i termini per la verifica di compatibilità di cui all'art. 6, comma 2, ivi comprese le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nonché le modalità ed i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

2. La giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario.

Art. 6.

Autorizzazione alla realizzazione

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 13, comma 1.

2. Il comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, che provvede, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1.

3. Il comune, rilascia l'autorizzazione tenuto conto della verifica di compatibilità da parte della Regione.

4. Il comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

5. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie inoltrano alla Regione la relativa richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture ai sensi dell'art. 6 inoltrano la richiesta di autorizzazione all'esercizio a seguito dell'ultimazione dei lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture stesse.

2. La Regione decide sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

3. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), avvalendosi del dipartimento di prevenzione di una azienda unità sanitaria locale, diversa da quella nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività, individuata secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento.

4. Se, a seguito della verifica, risulta la non completa rispondenza della struttura o dell'attività ai requisiti minimi, il soggetto richiedente presenta alla Regione un piano di adeguamento con indicazione dei termini per l'ottemperanza. Decorsi tali termini, la Regione accerta, entro sessanta giorni, l'effettivo adeguamento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione di cui al comma 3, e, in caso di esito positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 8.

Istanza di riesame

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La Regione decide sull'istanza nei termini previsti dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

Art. 9.

Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio può essere ceduta previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'art. 10 e previo assenso della Regione che, provvede alla relativa voltura, solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato.

2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, o chiedere alla Regione di provvedere alla volta a loro favore.

3. L'autorizzazione all'esercizio decade nei casi di:

a) estinzione della persona giuridica autorizzata;

b) rinuncia del soggetto autorizzato;

c) provvedimenti definitivi sanzionatori dell'autorità giudiziaria;

d) cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui al comma 2;

e) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

Art. 10.

Verifica periodica dei requisiti minimi

1. I soggetti autorizzati all'esercizio inviano alla Regione, con cadenza quinquennale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

2. La Regione può disporre in qualsiasi momento verifiche tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 3.

Art. 11.

Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni.

2. La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate.

3. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 12.

Sanzioni

1. L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 il divieto di esercizio della medesima attività sanitaria, nonché l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della stessa attività per un periodo di due anni.

2. L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 6.000,00 ed un massimo di euro 60.000,00 nonché l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 è effettuata, ai sensi dell'art. 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) secondo le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13.

Requisiti e procedure per il rilascio dell'accreditamento

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell'accreditamento nonché gli indicatori ed i livelli di accettabilità dei relativi valori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione alle prestazioni accreditate.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, individuati:

a) il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche ai fini della differenziazione delle prestazioni erogabili e della loro remunerazione;

b) i requisiti essenziali la cui mancanza comporta la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a).

3. La giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, definisce, con regolamento, le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento, assicurando la valutazione prioritaria delle richieste dei soggetti che operano o che richiedono di operare in ambiti territoriali privi o carenti di strutture accreditate.

4. La Giunta, per la redazione del provvedimento di cui al comma 1 e del regolamento di cui al comma 3, si avvale dell'Agenzia di sanità pubblica.

5. La giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera b), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario, prevedendo specifici tempi di adeguamento.

Art. 14.

Accreditamento

1. I soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 7 che intendono ottenere l'accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13, comma 3.

2. La Regione provvede ad effettuare la verifica della funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili in eccesso risultanti dall'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2).

3. In caso di verifica positiva, la Regione espleta l'attività istruttoria con le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 13, comma 3, ed esprime un parere di accreditabilità.

4. L'accreditamento è rilasciato, negato o rilasciato sotto condizione con deliberazione della giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento del parere di accreditabilità.

5. L'accreditamento ha validità per il periodo di vigenza del piano sanitario regionale e, comunque, per non oltre cinque anni.

6. La richiesta di rinnovo dell'accreditamento è inoltrata alla Regione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13, comma 3, almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. Il rinnovo dell'accreditamento è concesso previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'art. 10.

7. La giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte dei soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all'esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, può, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'art. 13, comma 4, rilasciare l'accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo.

Art. 15.

Istanza di riesame

1. Nel caso di diniego dell'accreditamento, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La giunta regionale decide sull'istanza nei termini previsti dal regolamento di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 16.

Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale

1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e l'attuazione delle azioni eventualmente indicate nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento o siano violati gli accordi contrattuali di cui all'art. 18, la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine.

3. La giunta regionale, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 2;

a) ordina la sospensione dell'accreditamento fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, se si tratta di perdita dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1;

b) dispone la revoca dell'accreditamento, se si tratta di perdita dei requisiti essenziali individuati dalla giunta stessa ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), o di violazione degli accordi di cui all'art. 18.

4. L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento è revocato.

5. L'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 11.

Art. 17.

Anagrafe dei soggetti accreditati

1. La giunta regionale determina le modalità di realizzazione dell'anagrafe dei soggetti accreditati e di collegamento con l'Agenzia di sanità pubblica e le aziende unità sanitarie locali, nonché i dati che devono essere raccolti.

2. L'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati determinati dalla giunta regionale, sono pubblicati annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI CONTRATTUALI

Art. 18.

Accordi contrattuali

1. Gli accordi contrattuali, nella forma di accordi con i soggetti pubblici ed equiparati accreditati e nella forma di contratti con i soggetti privati accreditati, regolano, secondo la disciplina determinata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 19, la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate.

Art. 19.

Determinazione della disciplina degli accordi contrattuali

1. La giunta regionale, con apposito provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con le organizzazioni dei soggetti pubblici ed equiparati accreditati e dei soggetti privati accreditati rappresentative a livello regionale, determina la disciplina degli accordi contrattuali e, in particolare:

a) individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle aziende unità sanitarie locali nella definizione, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b) detta indirizzi per redigere i programmi di attività delle strutture interessate, precisando le funzioni e le attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità risultanti dal piano sanitario nazionale;

c) indica il piano delle attività relative alle alte specialità e ai servizi di emergenza;

d) fissa i criteri per stabilire, secondo il sistema di classificazione dei soggetti accreditati, di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), la remunerazione delle prestazioni, anche nei casi in cui le strutture hanno erogato prestazioni in eccesso rispetto al programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizioni transitorie per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie rientranti nell'ambito di cui all'art. 4, devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della giunta regionale concernente i requisiti minimi, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a). Gli stessi soggetti possono proseguire la loro attività, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e comunque fino alla scadenza dei termini per l'adeguamento, se necessario, determinati dal provvedimento di cui al comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1 per richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, la Regione ordina l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura della struttura.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, con apposito provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività ai requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), che deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni dalla suddetta data. Tale provvedimento può determinare termini più ampi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e per quelle aventi particolari caratteristiche di rilevanza storico-artistico-architettonica e/o di complessità morfologico-strutturale.

4. Nei casi in cui l'adeguamento della struttura risulti impossibile a causa di vincoli d'interesse storico, artistico o architettonico, la Regione può, in deroga all'obbligo di adeguamento, rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, previa valutazione delle condizioni strutturali e organizzative esistenti.

5. Il mancato rispetto dei termini determinati ai sensi del comma 3, comporta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura della struttura.

Art. 21.

Disposizioni transitorie in materia di accreditamento

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono provvisoriamente accreditati:

a) i soggetti pubblici che esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) i soggetti privati che risultano accreditati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e gli altri operanti ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 6, del decreto legislativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono richiedere l'accreditamento, ai sensi dell'art. 14, entro il termine di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7. Decorso inutilmente tale termine, l'accreditamento provvisorio decade.

Art. 22.

Primo atto programmatico

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale adotta l'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Qualora a tale data non sia stato ancora adottato il piano sanitario regionale, l'atto programmatico è adottato sentita la commissione consiliare competente.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 6 settembre 1979, n. 70 (norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnosi medica);

b) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cui private);

c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali);

d) il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 (Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - art. 9 - legge regionale concernente: organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali);

e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materie di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), ad eccezione degli articoli 13, 14, primo comma, 15 e 16.

2. Le abrogazioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data in cui sarà entrato in vigore il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), e sarà divenuto esecutivo il provvedimento previsto dallo stesso art. 5, comma 1, lettera a).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 marzo 2003

STORACE

03R0770

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 5.

Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione può cedere le proprie azioni o quote di capitale di società che svolgono il servizio di trasporto pubblico.

2. La cessione delle azioni o delle quote di capitale è effettuata con procedura concorsuale ad evidenza pubblica rivolta ad imprese private o miste che operano nel settore del trasporto in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) aver gestito servizi di trasporto pubblico per un periodo non inferiore a tre anni con un numero di chilometri autobus percorsi pari ad almeno un quinto rispetto a quelli svolti dalla società partecipata dalla Regione;

b) aver realizzato un valore della produzione pari ad almeno un quarto rispetto al valore della società partecipata dalla Regione riferito ai tre anni precedenti lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.

3. Per le società riunite in associazione temporanea o in consorzi, i requisiti di cui sopra possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne in misura non inferiore al cinquantacinque per cento.

4. Non sono ammesse alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica:

a) le imprese di qualunque nazionalità che non abbiano la forma di società di capitale;

b) le società estere che abbiano sede in Stati che non riconoscono gli stessi diritti alle società con sede in Italia.

5. Deve comunque essere assicurato che la partecipazione pubblica sia maggioritaria.

6. Per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica la Regione si avvale di un advisor selezionato tra le maggiori imprese specializzate e certificate.

7. Nel caso la cessione di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative a procedure ad evidenza pubblica, gli affidamenti in atto sono prorogati per cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni) e successive modifiche.

8. Entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituita la società pubblica proprietaria dei beni in attuazione dell'art. 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9. I comuni che partecipano a società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale possono avvalersi delle disposizioni di cui alla presente legge.

10. Presso la commissione competente in materia di trasporti del consiglio regionale è istituito un comitato composto da cinque esperti esterni incaricato di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione, nonché l'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 marzo 2003

STORACE

03R0771

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19).

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 10/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Adempimenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio). — 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale è autorizzato a modificare contenuti, limiti e modalità di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, nonché dell'indennità di missione e dei rimborsi spese. Nel rispetto dei diritti dei consiglieri, l'ufficio di presidenza disciplina i criteri e le modalità per la verifica della presenza dei consiglieri alle sedute del consiglio, delle giunte o delle commissioni ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui all'art. 3»;

b) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di assenza da parte dei consiglieri alle sedute del consiglio, delle giunte o delle commissioni, ovvero di mancata partecipazione, nell'arco della medesima giornata, al trenta per cento delle votazioni complessivamente effettuate nelle sedute del consiglio, delle giunte o delle commissioni, è operata una ritenuta sulla diaria di cui all'art. 1 pari a quella prevista nei confronti dei parlamentari appartenenti alla Camera dei Deputati.»;

c) ai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 3 la parola «detrazione» è sostituita dalla seguente «ritenuta».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 marzo 2003

STORACE

03R0772

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2003, n. 7.

Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, al fine di testimoniare in modo tangibile riconoscenza e gratitudine nei confronti dei familiari dei cittadini appartenenti alle strutture operative regionali di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso, istituisce un fondo di solidarietà allo scopo di fronteggiare le condizioni di disagio economico e di garantire ai figli del deceduto un contributo alle spese di istruzione e di studio per l'intera durata dei corsi regolari.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Sono definite «operazioni di soccorso» gli interventi diretti ad assicurare alla popolazione della Regione ogni forma di prima assistenza, conseguente ad eventi naturali, eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo, eventi calamitosi urbani, catastrofi e calamità naturali. Ai fini della presente legge, sono parificate alle operazioni di soccorso le attività di simulazione di emergenza, quali prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile.

2. Sono definite «strutture operative regionali di protezione civile» il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il corpo forestale dello Stato, le organizzazioni di volontariato, la croce rossa italiana, le strutture del servizio sanitario nazionale, il corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI), le forze di polizia, le forze armate, i rappresentanti della comunità scientifica, il personale degli enti locali, degli enti territoriali delle aziende municipalizzate, delle amministrazioni dello Stato il cui intervento rientri nell'ambito delle operazioni di soccorso e delle attività di cui al comma 1.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di quanto previsto all'art. 1, comma 1, i seguenti soggetti:

a) il coniuge superstite convivente del deceduto, non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, o, se legalmente ed effettivamente separato o divorziato, quando dimostri di aver percepito assegno alimentare risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, tale da essere l'unica fonte di reddito per il suo sostentamento, o assegno per il figlio o i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi;

b) in assenza del coniuge, i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi e di loro quelli che non contraggano matrimonio nel periodo previsto per l'erogazione dei benefici.

Art. 4.

Composizione del fondo di solidarietà

1. Il fondo di solidarietà si compone:

a) di un sussidio da elargire per i tre anni successivi al decesso dell'operatore, onde consentire al coniuge ed ai figli di impostare la propria vita in modo dignitoso;

b) di un contributo alle spese di istruzione e di studio, pari ad euro 1.000,00 annui da erogare per ciascun figlio dell'operatore deceduto per l'intera durata dei corsi regolari e, in caso di minorati bisogni di assistenza, per un periodo di durata quinquennale.

2. Il sussidio di cui alla lettera a) del comma 1, viene riconosciuto ed erogato, tenuto conto, ai fini della sua quantificazione, della composizione del nucleo familiare, a prescindere dal reddito del deceduto.

3. L'erogazione del sussidio avviene secondo le seguenti modalità:

a) in presenza del solo coniuge a carico, privo di fonte di reddito, il sussidio è pari a euro 15.000,00. Detto importo è maggiorato di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo. Tali importi subiranno un aggiornamento per il secondo ed il terzo anno agganciato all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi ai singoli mesi dell'anno, tenendo conto di quello inerente al mese in cui è avvenuto il decesso, al fine di mantenere costante nel triennio il valore del sussidio;

b) in presenza del coniuge che abbia una sua fonte di reddito, se quest'ultimo non è superiore ad euro 2.840,51, il sussidio è pari a euro 15.000,00, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente; se il reddito prodotto dal coniuge superstite è superiore ad euro 2.840,51, ma non ad euro 15.000,00, il sussidio è pari alla differenza tra euro 15.000,00 e l'importo del reddito prodotto, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente; se il reddito prodotto dal coniuge sarà superiore ad euro 15.000,00, non si dà luogo ad alcun sussidio, tranne che per euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente. Rimane in tutti casi ferma l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera b) che è anch'esso agganciato all'indice inflazionistico.

4. La gestione del fondo è affidata alla struttura dell'assessorato regionale competente in materia di interventi socio-assistenziali.

5. Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'art. 3 presentano, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, domanda alla struttura di cui al comma 4, che svolge la relativa attività istruttoria sentita la struttura dell'assessorato regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 5.

Rivalutazione dell'ammontare dei benefici

1. L'ammontare dei benefici di cui alla presente legge è rivalutato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di protezione civile e dell'assessore competente in materia di interventi socio-assistenziali, ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione, possono accedere al fondo, secondo le modalità di cui alla presente legge, i familiari dei cittadini appartenenti alle strutture operative regionali di protezione civile deceduti a seguito di interventi di soccorso verificatisi a partire dalla data del 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2003 in euro 50.000,00 gravano sulla UPB H 41 – interventi socio assistenziali – mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato «Fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio, appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso».

2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con la legge di bilancio.

3. La relativa copertura trova capienza nella UPB H 41 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 marzo 2003

STORACE

03R0773

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2003, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 8 del 20 marzo 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. All'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) al comma 2, le parole: «con atto di organizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento»;

b) al comma 5, tra il primo ed il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di conferimento dell'incarico a soggetti diversi dai dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro può essere regolato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «di cui all'art. 12», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 13.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n.1/2002, le parole: «in 20» sono sostituite dalle seguenti: «in ventuno».

Art. 4.

Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 2 dell'art. 27 del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente alle strutture relative allo espletamento di funzioni strumentali comuni a tutti i dipartimenti.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), relative all'espletamento di funzioni caratteristiche proprie di ciascun dipartimento, ivi comprese quelle previste nell'allegato B, si provvede con determinazione del direttore del dipartimento interessato, in conformità ad appositi criteri stabiliti dalla giunta regionale.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:

«1 bis) Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi";».

Art. 6.

Modifiche all'art. 65 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 7 dell'art. 65 del regolamento regionale n.1/2002 le parole: «dalla "Struttura di consulenza giuridico-legislativa" del segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione regionale "Affari giuridici e legislativi"».

Art. 7.

Modifiche all'art. 105 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 1 dell'art. 105 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente capo disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione e l'acquisizione di atti e documenti da parte dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività amministrative, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 109 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 2 dell'art. 109 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici nonché le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico, sono indicate nel decreto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 110 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 2 dell'art. 110 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «con decreto del Ministro delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 141 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 141 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «stabilite ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 7 dell'art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da: «stabilita» a: «provvidenza», sono abrogate.

2. Al comma 10 dell'art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da: «la misura» a: «affari esteri», sono abrogate.

3. Al comma 11 dell'art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da: «o con decreto» a: «trattamento economico», sono sostituite dalle seguenti: «A tale personale è corrisposta apposita indennità.».

4. Il comma 12 dell'art. 315 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«12. Per la corresponsione dell'indennità di servizio di cui al comma 7, del rimborso di cui al comma 10 e dell'indennità di cui al comma 11, si applica quanto previsto dalla legge n. 49/1987.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 316 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 1 dell'art. 316 le parole: «Il dirigente regionale», sono sostituite dalle seguenti: «Il dipendente regionale».

Art. 13.

Modifiche all'art. 384 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 3 dell'art. 384 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole da «con decreto» a «del tesoro.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa vigente.»

2. Al comma 4 dell'art. 384 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole «da pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 14.

Modifica all'art. 501 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 501 del regolamento regionale n.1/2002 le parole: «di indirizzo della Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore del dipartimento "Istituzionale".»

Art. 15.

Modifiche all'allegato A del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'allegato A del regolamento regionale n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la «Struttura di consulenza giuridico-legislativa» e le relative competenze sono sostituite dalle seguenti:

«Verifica dell'attuazione delle politiche regionali»: Verifica l'attuazione delle politiche regionali, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere. In particolare, effettua il monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro impatto sul contesto istituzionale, sociale ed economico, verificando se e in che misura gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati raggiunti. Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con l'indicazione delle criticità più significative emerse.»;

b) la denominazione della struttura: «Comunicazione» è sostituita dalla seguente: «Comunicazione e relazioni esterne» e, conseguentemente, tutti i riferimenti alla struttura «Comunicazione» contenuti negli articoli e negli allegati al regolamento stesso sono sostituiti con il riferimento alla struttura «Comunicazione e relazioni esterne»;

c) la denominazione della struttura: «Relazioni esterne – Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale» è sostituita dalla seguente: «Relazioni istituzionali – Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale» e, conseguentemente, tutti i riferimenti alla struttura «Relazioni esterne – Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale» contenuti negli articoli e negli allegati al regolamento stesso sono sostituiti con il riferimento alla struttura «Relazioni istituzionali – Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale».

Art. 16.

Modifiche all'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002, nel dipartimento «Istituzionale», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle competenze della Direzione regionale «Attività della presidenza», il secondo periodo è soppresso;

b) dopo la Direzione regionale «Attività della presidenza» è inserita la seguente Direzione regionale con le relative competenze: «Affari giuridici e legislativi». Svolge attività di supporto tecnico-giuridico, in collegamento con i dipartimenti, nelle diverse fasi del procedimento legislativo e regolamentare, assicurando, in particolare: l'elaborazione, la revisione ed il coordinamento delle proposte di legge e di regolamento da sottoporre alla Giunta; l'analisi preventiva dei progetti di atti normativi per la valutazione della congruità e degli effetti dell'intervento normativo (Analisi d'impatto della regolazione: AR) nonché per la verifica dell'incidenza sull'ordinamento preesistente, della legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali (Analisi tecnico-normativa: ATN); la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e del Consiglio in occasione della discussione di progetti di leggi regionali, anche al fine della predisposizione di emendamenti richiesti dalla Giunta. Effettua studi e ricerche, approfondendo problematiche di grande rilievo in materia giuridico-legislativa; esamina e valuta, in collaborazione con le strutture regionali competenti, la normativa dell'Unione europea e dello Stato, anche in fase di elaborazione, ai fini della definizione della posizione delle regioni nelle sedi istituzionali di concertazione e di raccordo a livello nazionale nonché ai fini della salvaguardia delle competenze regionali. Assicura una periodica informazione giuridica agli organi e alle strutture della Regione anche mediante la redazione e diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali e gestisce la biblioteca giuridica. Assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere generale sull'interpretazione della legislazione vigente nonché la consulenza e l'assistenza tecnica per la redazione di atti di alta amministrazione su richiesta degli organi della Regione.

2. All'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002, nel dipartimento «Economico e occupazionale»:

a) sono aggiunte le seguenti strutture direzionali dipartimentali di staff a responsabilità dirigenziale per l'espletamento delle funzioni caratteristiche:

«Coordinamento delle politiche europee»;

«Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

b) nelle competenze della direzione regionale «Programmazione economica» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Promuove tutte le iniziative per l'utilizzo dei fondi comunitari connessi alle politiche di coesione».

3. All'allegato B del regolamento regionale n.1/2002, nell'elenco delle Funzioni caratteristiche sono aggiunte le seguenti:

«Coordinamento delle politiche europee»: assicura l'integrazione fra le politiche europee di coesione, di cooperazione e settoriali, coordina i referenti regionali per l'attuazione delle politiche europee non strutturali, in collaborazione con la sede regionale di Bruxelles; partecipa alle varie sedi nazionali e internazionali in materia di politiche europee di coesione, di cooperazione e settoriali; orienta le strutture regionali per la candidatura a programmi cofinanziati da fondi europei non strutturali»;

«Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»: Espleta le attività previste dagli articoli 1 e 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, in materia di valutazione degli investimenti pubblici.

4. All'allegato *B* del regolamento regionale n.1/2002, nelle competenze della funzione strumentale «Legale e contenzioso», le parole: «richiedendo l'intervento, per le tematiche di maggiore complessità, della struttura competente presso il dipartimento "istituzionale"» sono sostituite dalle seguenti: «in raccordo con la struttura competente presso la direzione regionale "Organizzazione del personale" del dipartimento "Istituzionale"».

Art. 17.

Modifiche all'Allegato O al regolamento regionale n. 1/2002

1. Alla lettera *c*) del comma 5 del punto 3 dell'allegato *O* al regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «dalla maggiore età.», sono sostituite dalle seguenti: «dalla minore età.».

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
- il comma 10 dell'art. 9;
 - il comma 3 dell'art. 108;
 - i commi 3 e 4 dell'art. 109;
 - l'art. 393.

Art. 19.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 marzo 2003

STORACE

03R0774

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 6.

Emergenze zootecniche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 13 del 24 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Alle aziende zootecniche le cui produzioni non sono ritenute idonee al consumo dalle competenti autorità sanitarie per presenza di residui indesiderati costituiti da diossine o da sostanze radioattive, oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, sono corrisposti equi indennizzi a condizione che:

a) le produzioni contaminate e, ove necessario, le carcasce degli animali abbattuti siano distrutte sotto il controllo delle competenti autorità;

b) le aziende indennizzate si impegnino formalmente a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni formulate dalle competenti autorità atte ad evitare il reiterarsi delle contaminazioni.

2. La giunta regionale adotta un piano di risanamento ambientale nelle aree oggetto delle emergenze zootecniche.

Art. 2.

Determinazione dell'equo indennizzo e procedure

1. L'indennizzo è determinato in base al valore di mercato delle produzioni sequestrate e distrutte.

2. Se la contaminazione interessa animali da vita e ha reso le relative produzioni non idonee al consumo, l'indennizzo da corrispondere per l'eventuale abbattimento di detti capi è determinato sulla base del valore di mercato dell'animale.

3. L'area generale di coordinamento assistenza sanitaria procede per ciascuna azienda agricola all'accertamento delle quantità di prodotti contaminati, sequestrati e distrutti e dei capi abbattuti fornendo all'area generale di coordinamento - Sviluppo attività settore primario i relativi dati per la determinazione dell'indennizzo e la successiva liquidazione dello stesso.

4. La giunta regionale con proprio provvedimento, su proposta dell'assessore all'agricoltura e dell'assessore alla sanità, definisce modalità di accesso, determinazione ed erogazione degli indennizzi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Recupero indennizzi

1. Se sono accertate responsabilità nella contaminazione da parte degli indennizzati si procede al recupero degli indennizzi stessi nei confronti dei responsabili.

2. Se si evidenziano responsabilità di terzi, l'Amministrazione regionale si rivale sugli stessi.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantizzato per il corrente anno in euro 1.600.000,00, si provvede con le risorse assegnate all'Unità previsionale di base 2.6.18 «Aiuti per la costituzione e gestione aziende agricole».

2. Per gli anni 2004 e 2005, si provvede con la legge regionale di bilancio.

Art. 5.

Efficacia delle disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di erogazione che restano subordinati all'adozione, ai termini dell'articolo 88 del Trattato CE - ex articolo 93, della decisione positiva da parte della commissione dell'Unione europea.

2. La decisione della commissione dell'Unione Europea è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Campania.

14 marzo 2003

BASSOLINO

03R0426

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 7.

Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 13 del 24 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 6 dello statuto, promuove, sostiene e valorizza le iniziative culturali finalizzate a favorire l'integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità campana, valorizzandone la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale e internazionale. A tal fine, la Regione realizza un sistema coordinato di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali.

Art. 2.

Tipologia delle iniziative

1. Le iniziative culturali di cui all'articolo 1 consistono soprattutto in:

- a) iniziative di studio e documentazione attinente ai beni e alle attività culturali;
- b) convegni, mostre e rassegne;
- c) iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania;
- d) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo.

Art. 3.

Piano regionale della promozione culturale

1. L'attività di promozione, di sostegno e valorizzazione culturale è svolta dalla Regione sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera quadro triennale, di seguito denominata piano, aggiornata annualmente.

2. Nell'ambito della programmazione regionale definita nel piano di cui al comma 1, la Regione partecipa e contribuisce al finanziamento delle attività culturali svolte dai soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 6, delle istituzioni di alta cultura iscritte nella sezione speciale dell'albo regionale di cui all'art. 7 e dei soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 9.

3. Contestualmente all'aggiornamento annuale del piano, la giunta regionale presenta entro il 15 settembre alla commissione consiliare competente una relazione sugli interventi attuati nell'anno precedente con il rendiconto delle attività promosse secondo i tipi di iniziative.

Art. 4.

Contenuto del Piano

1. Il Piano di cui all'articolo 3 determina:

a) gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale da osservarsi da parte della Regione e degli enti delegati in relazione all'ammontare del fondo unico per la cultura — FUC — di cui all'art. 10;

b) le quote e le modalità di erogazione degli stanziamenti destinati ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2;

c) i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le province, con riferimento alle esigenze culturali del territorio, nonché al grado di attuazione del piano dell'anno precedente;

d) i requisiti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 6 e nella sezione speciale di cui all'art. 7.

2. Una quota del FUC, fino al cinquanta per cento delle risorse complessive, è destinata alle province per il finanziamento delle iniziative - in coerenza con le linee programmatiche del Piano - promosse dalle associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali di cui all'art. 9.

Art. 5.

Modalità di approvazione del Piano regionale

1. La Giunta, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'art. 14, provvede alla stesura del piano e alla formazione del suo aggiornamento annuale e li presenta al consiglio regionale. In entrambi i casi la presentazione al consiglio avviene entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. La competente commissione consiliare conclude l'esame del piano entro quarantacinque giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, il piano è posto all'ordine del giorno del primo consiglio regionale ordinario.

3. Nel corso dell'esame, la commissione procede all'audizione di operatori culturali regionali.

4. Il piano è discusso con deliberazione del consiglio regionale entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. Se il consiglio regionale, entro la scadenza di cui al comma 4, non ha deliberato sul piano approvato dalla commissione consiliare competente, lo stesso può essere ripartito.

Art. 6.

Albo regionale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione costituisce l'albo regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che:

- a) godono della personalità giuridica;
- b) non perseguono finalità di lucro;
- c) hanno la sede principale nel territorio regionale;
- d) realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala regionale e nazionale;
- e) dimostrano un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali nazionali o internazionali;
- f) operano essenzialmente nella Regione Campania.

3. Non rientrano negli enti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche ed universitarie, ivi compresi i dipartimenti, gli istituti, i centri di ricerca universitari, nonché gli enti pubblici di ricerca.

4. L'iscrizione nell'albo regionale, disposta dall'assessorato competente, previo parere obbligatorio del comitato scientifico di cui all'art. 14, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11.

5. Se si riscontrano gravi irregolarità da parte dei soggetti di cui al comma 1, nell'accesso ai contributi o nel loro utilizzo, la Regione, previa verifica da parte dell'assessorato competente, dispone la cancellazione dall'albo regionale dei soggetti di cui al comma 1.

6. La giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all'aggiornamento dell'albo previa verifica dei requisiti da parte del comitato scientifico di cui all'art. 14.

7. L'inserimento nell'albo consente l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

8. Gli enti e le associazioni culturali interessate inoltrano annualmente istanza per l'iscrizione nell'albo regionale entro il 30 settembre allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti al comma 2.

Art. 7.

Istituzione di alta cultura sezione speciale dell'albo

1. Nell'albo regionale di cui all'art. 6 è istituita una sezione speciale in cui sono iscritti i soggetti cui la Regione ha concesso il riconoscimento di «Istituzione di alta cultura».

2. Il riconoscimento è disposto dalla giunta a domanda e su proposta dell'assessore competente, previo parere obbligatorio del comitato scientifico di cui all'art. 14.

3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:

a) che sono stati iscritti nell'albo di cui all'art. 6;

b) che svolgono, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di particolare interesse culturale anche in relazione alla programmazione regionale definita nel piano di cui all'art. 3, comma 1.

4. Per quei soggetti che risultano già legalmente costituiti al momento della pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, l'iscrizione di cui al comma 1 non è soggetta alla condizione dei tre anni di attività, fatti salvi tutti gli altri requisiti.

5. L'esame dei requisiti di cui al comma 3 è rimessa alla valutazione del competente comitato scientifico.

6. La Regione dispone la cancellazione dei soggetti di cui al comma 1 dall'albo regionale e dalla sezione speciale, se sono riscontrate gravi irregolarità nell'accesso ai contributi o nel loro utilizzo.

7. La giunta provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all'aggiornamento della sezione speciale, previa verifica dei requisiti da parte del comitato scientifico.

Art. 8.

Contributi regionali ordinari e speciali

1. I soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 6 ricevono un contributo ordinario.

2. Le Istituzioni di alta cultura di cui all'art. 7 ricevono un contributo ordinario annuale e contributi speciali, in base ai programmi di iniziative culturali da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

3. I contributi previsti ai commi 1 e 2 sono concessi dalla giunta regionale sulla base di programmi di iniziative culturali da presentare, a cura degli enti e delle associazioni culturali interessate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano nel BURC.

4. Il piano stabilisce le modalità di riparto dei contributi ordinari ed i criteri di accesso a quelli speciali.

5. I soggetti destinatari di contributi presentano alla giunta regionale, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi concessi, una relazione annuale analitica sulle attività realizzate nell'anno precedente ed il consuntivo delle modalità di impiego dei contributi regionali ricevuti.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, la giunta dispone la revoca del contributo.

7. Ai sensi della presente legge non sono erogati contributi per il sostegno delle istituzioni e delle attività museali e bibliotecarie disciplinate con le leggi regionali di settore.

Art. 9.

Decentramento agli enti locali delle funzioni amministrative

1. Le province predispongono gli elenchi delle associazioni culturali non iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 6 che possono accedere ai contributi di cui all'art. 4, comma 2.

2. L'assegnazione dei contributi avviene in base ai criteri stabiliti dal bando emanato dalle province, nel rispetto del Piano, entro il mese di febbraio di ogni anno.

3. Il bando di cui al comma 2 precisa le iniziative finanziabili, le modalità di presentazione e di ammissione delle domande ed i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti.

4. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 5, le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge nonché il controllo sull'attività espletata ed il relativo rendiconto dei contributi concessi, sono esercitate dalle amministrazioni provinciali.

5. Le province possono delegare ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le funzioni amministrative relative alle erogazioni dei contributi alle associazioni culturali, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 non iscritte nell'albo regionale. La delega ai comuni comporta anche il trasferimento dei relativi fondi nonché il controllo ed il rendiconto dei contributi concessi.

6. La Regione esercita le funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi straordinari di cui all'art. 11, nonché ai contributi destinati ai soggetti iscritti negli albi di cui agli articoli 6, comma 1 e 7 comma 1.

Art. 10.

Fondo unico per la cultura

1. È istituito il fondo unico per la cultura - FUC - nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2.

2. L'ammontare del FUC è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

3. Le modalità di riparto del FUC sono stabilite nel Piano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 16, comma 2.

Art. 11.

Contributi straordinari della Regione

1. La Regione può concedere, con delibera di giunta, contributi straordinari al di fuori dal FUC, per finanziare eventi non compresi nel piano. Prima della concessione dei predetti contributi, la giunta acquisisce il parere della competente commissione consiliare permanente, che si pronuncia entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

2. Il parere della commissione si considera acquisito trascorsi i venti giorni dalla formale richiesta.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti beneficiari nella misura del cinquanta per cento all'approvazione delle richieste e per il restante cinquanta per cento alla presentazione del consuntivo delle spese sostenute e documentate.

Art. 13.

Attività di vigilanza

1. La Regione esercita attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi della presente legge. Nel caso di irregolarità, la Regione dispone la revoca del beneficio.

2. Il piano di cui all'art. 3 prevede adeguate modalità di verifica del livello culturale delle iniziative, finanziate ai sensi della presente legge, e la congruità rispetto alla programmazione di cui al piano stesso.

Art. 14.

Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo

1. Il parere obbligatorio sulla iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale, nonché le successive attività di verifica di cui all'art. 13, comma 2, competono ad un apposito comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo, nominato con deliberazione di giunta regionale, entro e non oltre i 30 giorni successivi all'approvazione del piano di cui alla presente legge. Detto comitato è composto da sette personalità di alto profilo culturale, di cui quattro designate dall'assessore competente, compreso il presidente, e tre dalla commissione consiliare competente, che a nessun titolo siano beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.

2. Ai componenti il comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo è attribuito un compenso determinato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

3. Il comitato scientifico trasmette ogni due mesi all'assessorato competente ed alla commissione consiliare interessata una relazione delle attività svolte ai sensi del comma 1.

4. Ai componenti del comitato scientifico è attribuito un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta.

Art. 15.

Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività per le quali sono stati concessi.

2. In caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa finanziata, l'ente erogatore dispone il recupero totale o parziale del contributo in relazione a quanto effettivamente realizzato, irrogando le eventuali sanzioni.

3. Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo ad ogni iniziativa finanziata ai sensi della presente legge riporta, in evidenza, la dicitura «Con il contributo della Regione Campania».

Art. 16.

Disposizioni di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 7, comma 1, le istituzioni di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ricevono contributi regionali in base alle leggi abrogate dall'articolo 19, comma 2.

2. Gli enti e le associazioni culturali, già inseriti nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell'albo regionale di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003-2004 al fine di consentire l'adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In via transitoria, alle istituzioni di alta cultura di cui all'art. 7, comma 1, nella determinazione del contributo ordinario di cui all'art. 8, comma 2, continua ad applicarsi il disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, articolo 22.

2. Dopo i primi due piani approvati in base alla presente legge si procede alla verifica della norma transitoria.

Art. 18.

Principio della unicità del contributo

1. I soggetti iscritti nell'albo regionale, di cui all'art. 6, comma 1, nella sezione speciale dell'albo, di cui all'art. 1, comma 1, e negli elenchi provinciali, di cui all'art. 9, comma 1, usufruiscono annualmente di un solo contributo regionale.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 17 e 18 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4. Restano, pertanto, in vigore gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della stessa legge regionale pertinenti le materie dei musei e delle biblioteche.

2. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 18 gennaio 1979, n. 4;
- b) 29 agosto 1983, n. 26;
- c) 6 maggio 1985, n. 49;
- d) 26 giugno 1987, n. 32;
- e) 1° settembre 1988, n. 18;
- f) 25 agosto 1989, n. 19;
- g) 24 febbraio 1990, n. 6;
- h) 20 aprile 1990, n. 17;
- i) 27 aprile 1990, n. 21;
- l) 13 giugno 1994, n. 23;
- m) 5 aprile 2000, n. 10;
- n) 25 luglio 2001, n. 9.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui alla legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario. Per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 marzo 2003

BASSOLINO

03R0427

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2003, n. 8.

Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 28 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PUBBLICHE E PRIVATE - RR.SS.AA.

Art. 1.

Nozione

1. La presente legge, al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, e dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, disciplina la realizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, denominate successivamente RR.SS.AA., e delle strutture semi-residenziali nell'ambito dei principi e degli specifici atti di indirizzo e coordinamento di riordino sanitario dello Stato, in merito alle attività residenziali e semi-residenziali.

2. Le RR.SS.AA., e le strutture semi-residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili di cui all'art. 3 costituiscono strutture socio-sanitarie di tipo extraospedaliero la cui gestione è finanziata con il fondo sanitario e dai comuni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dalle delibere della giunta regionale della Campania di recepimento del 2 agosto 2002, n. 3890, e del 30 dicembre 2002, n. 6467 e da ulteriori atti di programmazione e declinazione della disciplina indicata. Le RR.SS.AA. realizzano un livello medio di assistenza sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa, integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera.

3. Le RR.SS.AA. ed i centri semi-residenziali per anziani concorrono, insieme all'assistenza domiciliare integrata, alla realizzazione sul territorio regionale di una rete di servizi socio-sanitari a favore delle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o ad alto rischio di non autosufficienza, per rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e per contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.

Art. 2.

Requisiti generali modalità di accesso

1. Le RR.SS.AA., per anziani non autosufficienti e per disabili devono essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale indicati in:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semi-residenziali»;

b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

c) decreto ministeriale del 21 maggio 2001, n. 308. «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 11»;

d) delibera della giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958 «Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania. Approvazione delle procedure di autorizzazione».

2. Le RR.SS.AA. sono gestite secondo i criteri previsti dalla presente legge.

3. Le strutture semi-residenziali territoriali per anziani sono costituite dal centro diurno anziani.

4. L'azienda sanitaria locale ospita nel centro diurno per anziani soggetti che necessitano durante il giorno di interventi valutativi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi, riattivativi e di risocializzazione. All'interno del centro diurno per anziani può essere attivato un centro diurno Alzheimer per pazienti affetti da demenza. Tutte le attività avvengono sulla base di programmi di breve, medio e lungo periodo all'unità operativa - U.O. - di assistenza anziani distrettuale che gestisce la struttura.

5. Il centro diurno per anziani deve essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, del decreto ministeriale 21 maggio 1, n. 308, e della delibera di giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958, in relazione ai bisogni dell'utenza, in conformità della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, in ottemperanza al decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 229.

6. L'autorizzazione all'ingresso nella rete dei servizi e la conseguente presa in carico dell'assistito, su proposta del medico di medicina generale, previa valutazione multidimensionale - VMD - dell'unità valutativa dimensionale - UVD - del distretto, integrata con la componente sociale, spetta all'U.O. di assistenza anziani distrettuale, come disposto nei piani di zona, ai sensi della legge n. 328/00 e nei piani attuativi territoriali - PAT -.

1. Le modalità di accesso sono regolamentate da linee guida definite congiuntamente dall'assessorato alla sanità e dall'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Interventi sociali e sanitari

1. Se non è sostenibile la permanenza nel proprio domicilio di un anziano ultrasessantacinquenne, lo stesso è ospitato nella tipologia più consona ai bisogni prevalenti, secondo le indicazioni dell'U.O. di assistenza anziani competente sulla base della VMD su proposta del medico di medicina generale dell'assistito.

2. Tali strutture sono differenziate in base alla condizione di auto-sufficienza, nonché di autonomia in:

a) strutture sociali per anziani autosufficienti ai sensi delle leggi regionali 18 ottobre 1989, n. 21 e 4 novembre 1991, n. 17;

b) strutture socio-sanitarie assistenziali, denominate RR.SS.AA., per gli anziani non autosufficienti, organizzate in nuclei autonomi di massimo 20 ospiti, differenziati in base alla prevalente connotazione del bisogno assistenziale.

3. Le RR.SS.AA. di cui al comma 2, lettera b) sostituiscono le case protette di cui alle leggi regionali nn. 21/1989 e 17/1991.

4. Le RR.SS.AA. non possono esistere all'interno di strutture ospedaliere pubbliche o private se non convertite completamente in RR.SS.AA. a meno che il plesso non dispone di una struttura completamente autonoma.

Art. 4.

Riferimenti legislativi

1. Le strutture sociali di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3 sono regolamentate dalle leggi regionali n. 21/89 e 17/1991 e dalla legge n. 328/2000.

2. Le RR.SS.AA. di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 sono oggetto della presente legge.

Art. 5.

Definizione

1. La RSA è una struttura a valenza socio-sanitaria di tipo extra-ospedaliero per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso l'assistenza domiciliare integrata o nei servizi semi residenziali-centri diurni.

2. Presupposto per la fruizione della RSA è la comprovata mancanza, abituale o momentanea, di un idoneo supporto familiare, che consente di erogare a domicilio i trattamenti sanitari continui e l'assistenza necessaria ad anziani non autosufficienti, o la non idoneità della abitazione.

3. La RSA è il fulcro residenziale extra-ospedaliero dell'assistenza alla persona non autosufficiente.

4. La RSA attua i seguenti interventi:

- a) assistenza medicina generale;
- b) assistenza medico geriatrica a carattere di consulenza;
- c) assistenza infermieristica;
- d) assistenza riabilitativa;
- e) assistenza psicologica;
- f) consulenza e controllo dietologico;
- g) aiuto personale e di assistenza tutelare;
- h) riattivazione psico-sociale;

i) attività di animazione, occupazionale, ludico-ricreativa e di integrazione e raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine.

5. La RSA realizza un livello medio di assistenza sanitaria-medica, infermieristica e riabilitativa, integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiero, nonché da una piena ospitalità nell'arco delle ventiquattro ore con la possibilità di occasioni sociali, ricreative ed occupazionali.

6. Le caratteristiche delle residenze sono correlate alla tipologia degli ospiti, al loro grado di dipendenza, alla potenzialità ed ai tempi per il loro recupero psico-fisico.

Art. 6.

Tipologia ospiti

1. Gli utenti delle RR.SS.AA., come definite nell'art. 5, sono anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, portatori di deficit funzionali derivati dalla perdita di capacità fisiche, psichiche o psicofisiche, a seguito di eventi morbosi che determinano sul piano dei bisogni assistenziali situazioni di disabilità e di dipendenza, correlate a concomitanti aspetti e problematiche socio-ambientali ed economici.

2. Le tipologie degli ospiti sono definite in base a due distinte condizioni:

a) carico e profilo assistenziale caratterizzato da:

- 1) livello di non autosufficienza;
- 2) presenza di demenza;

b) motivazione del ricovero che può dar luogo a tre modelli di permanenza:

1) episodica e legata al tempo di stabilizzazione/recupero in seguito ad evento intercorrente - ictus, frattura del femore ed altre condizioni morbose;

2) breve per decompressione familiare, non superiore a trenta giorni;

3) lunga e legata a situazioni altrimenti non governabili.

Art. 7.

Tipologia strutturale e funzionale

1. Gli aspetti strutturali e funzionali delle RR.SS.AA. sono disciplinati:

a) a livello nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, dalle linee guida sulle residenze sanitarie assistenziali del Ministero della sanità n. 1 del 31 marzo 1994 come confermato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 3, dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, e dal decreto ministeriale del 21 maggio 2001, n. 308;

b) a livello regionale dalla delibera di giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958, e successive modifiche.

2. Sono disciplinati, ai sensi della normativa di cui al comma 1, in particolare, i seguenti aspetti:

a) Standard edilizi — La RSA è organizzata secondo un determinato modello architettonico prevede il superamento organizzativo ospedaliero e dei cronicari od ospiti per realizzare una più qualificata promozione dell'autonomia e favorire possibilità diversificate di animazione con il necessario rispetto delle seguenti caratteristiche:

- 1) organizzazione per nuclei;
- 2) area residenziale;
- 3) aree di servizio, laboratori e spazi per attività sociali;
- 4) articolazione in area abitativa, servizi di nucleo, servizi di vita collettiva per l'intera struttura, servizi sanitari per l'intera struttura, e servizi generali per l'intera struttura.

b) Localizzazione — La RSA, in relazione alle particolari esigenze determinate dalle condizioni psicofisiche delle persone che vi trovano accoglienza è preferibilmente localizzata in zone già urbanizzate, integrate con il preesistente contesto o ben collegate mediante mezzi pubblici a centri urbani, al fine di evitare ogni forma di isolamento, difficoltà di incontro con le famiglie e di allontanamento dall'ambito sociale di appartenenza. Sono incentivate le iniziative di ristrutturazione o riconversione di edifici già esistenti localizzati nei centri storici o in spazi verdi per attività motorie e ricreative, per le quali possono essere previste, in sede di regolamento attuativo, parametri strutturali migliorativi. È possibile la coesistenza con le strutture dei centri diurni e le strutture per anziani autosufficienti.

c) Standard dimensionali — L'unità base è un modulo composto da venti posti per anziani non autosufficienti fino ad un massimo di sei moduli, con la riserva di un modulo per la degenza a termine. Possono essere previsti specifici dimensionamenti delle superfici utili nel rispetto della normativa indicata nel comma 1. La RSA per anziani non autosufficienti assume i seguenti connotati: in media 4 moduli da 20-25 soggetti, fino ad un massimo di 6 moduli o di 120 ospiti; un modulo, ogni tre, anche di 10-15 posti residenziali, è riservato alle demenze. La RSA può in ogni caso essere costituita anche da due sole unità modulari. Gli ambienti abitativi sono dimensionati per un numero di uno, due, o massimo di tre posti letto.

d) Standard qualitativi — Le principali caratteristiche qualitative da rispettare sono la fruibilità e la flessibilità degli spazi; la concezione architettonica degli spazi con centralità delle aree comuni per ricreazione e socializzazione, la sicurezza, la riservatezza — facile orientamento, la tecnologia innovativa e la personalizzazione degli spazi ad uso privato. Tali standard strutturali prevedono variazioni per i moduli della demenza.

e) Standard gestionali, il personale è diviso in una prima fascia che si riferisce ai servizi generali inerenti le attività di segreteria, le attività di portineria, con la garanzia dell'accesso alla struttura per i visitatori in un'ampia fascia temporale giornaliera, le attività di pulizia delle parti della struttura, la preparazione dei pasti, l'attività di lavanderia e gli aspetti generali. La seconda fascia del personale è addebita all'assistenza diretta e svolge le funzioni di assistenza di medicina generale, di assistenza infermieristica, di assistenza riabilitativa, conservazione e recupero dell'autonomia, di assistenza alla persona, di assistenza ricreativa ed occupazionale e di assistenza psicologica e specialistica. L'assistenza di medicina generale e specialistica è l'accordata con le competenti strutture del distretto sanitario di riferimento dell'ASL.

Art. 8.

Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA.

1. Il fabbisogno di posti residenziali di RR.SS.AA. per anziani, nelle more delle indicazioni del redigendo piano ospedaliero regionale e di una analisi puntuale delle necessità, è ricompreso tra un minimo pari a 1,5 per mille fino ad un massimo del 3 per mille della popolazione ultrasessantacinquenne residente in ciascuna ASL.

2. Il fabbisogno di centri diurni per anziani è pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base. In ogni ASL deve esistere presso un centro diurno per anziani almeno un centro diurno Alzheimer, con un fabbisogno di posti semi-residenziali pari allo 0,5 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne.

Art. 9.

Accreditamento istituzionale

1. Tutte le strutture previste nella presente legge sono sottoposte alla disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche della legge n. 328/2000.

Art. 10.

Istituzione dell'albo regionale

1. È istituito presso la giunta regionale, area generale di coordinamento assistenza sanitaria, settore fasce deboli, l'albo regionale delle RR.SS.AA. accreditate con l'indicazione della tipologia e l'albo regionale dei centri diurni per anziani e dei centri diurni Alzheimer.

2. Con successivo atto dell'assessorato alla sanità e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è definito un modello di albo regionale con modalità di registrazione delle caratteristiche delle strutture di cui al comma 1.

Art. 11.

Accesso, piano di intervento personalizzato e dimissione dalle RR.SS.AA.

1. L'autorizzazione all'ingresso nella rete dei servizi e la conseguente presa in carico dell'assistito spetta alla UCAA distrettuale, integrata con la componente sociale secondo quanto disposto nei piani di zona ai sensi della legge n. 328/2000 e nei piani aziendali territoriali, PAT, e deve garantire la continuità assistenziale e la integrazione dei momenti sociali e sanitari in base alle risultanze della VMD.

2. L'accesso dell'anziano alle RR.SS.AA. è autorizzato dalla UOAA distrettuale, previa valutazione del grado di autosufficienza e di autonomia e l'accertamento dell'impossibilità di provvedere ad altre forme di assistenza che ne consentono la permanenza al proprio domicilio. Spetta all'UOAA distrettuale la predisposizione di un piano di intervento personalizzato e la verifica dei risultati.

3. I criteri per il riconoscimento del bisogno di residenzialità e le modalità di accoglienza nella specifica struttura, definibile come eleggibilità, il modello tipo di piano di intervento personalizzato e le procedure di dimissione, previsti dalla VMD, da effettuarsi a cura della UOAA distrettuale, sono individuati con successivo atto dell'assessorato alla sanità e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche dei piani d'intervento terapeutico-riabilitativo sono concordate dall'UOAA distrettuale per il necessario raccordo tra RR.SS.AA. ed ospedale di riferimento.

5. La dimissione dalla struttura è a cura dell'UOAA distrettuale in relazione all'esito della programmata verifica, secondo i modi e i tempi previsti dal piano d'intervento personalizzato o per situazioni contingenti.

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle RR.SS.AA. è esercitata dalla Regione Campania, dalle AA.SS.LL. e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Con successivo atto dell'assessorato alla sanità e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito un modello di regolamento di gestione, cui devono attenersi le RR.SS.AA. iscritte all'albo, anche al fine della valutazione quanti-qualitativa delle attività.

Art. 13.

Oneri di spesa e tariffe

1. L'assessore alla sanità e l'assessore alle politiche sociali aggiornano annualmente con apposita delibera, previa consultazione delle strutture pubbliche e private o dei loro rappresentanti sindacali di categoria, le diarie giornaliere, differenziate per gradi di autosufficienza, lievemente o mediamente non autosufficiente, gravemente o totalmente non autosufficiente, valide per le RR.SS.AA. ad indirizzo geriatrico differenziate per grado di autosufficienza e demenza, per i centri diurni per anziani ed Alzheimer.

2. Sono a carico del fondo sanitario regionale tutti gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ed alle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer, in ottemperanza a quanto disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 concernente l'«Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie».

3. Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzate come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono di competenza dei comuni di residenza storica, ovvero quella all'atto del ricovero, che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le AA.SS.LL. di competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalità suddette.

4. Agli utenti ospiti delle RR.SS.AA., e dei centri diurni per anziani ed Alzheimer è garantita per le esigenze di natura strettamente personale la conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale.

5. Nei casi di grave compromissione delle condizioni psichiche degli ospiti, le AA.SS.LL. promuovono la nomina di un tutore esterno a garanzia della gestione dei loro beni durante il periodo di loro permanenza nelle RR.SS.AA., quando la permanenza è stabile o si prolunga nel tempo.

Art. 14.

Programma di realizzazione delle RR.SS.AA., e di riconversione di strutture pubbliche e private di ricovero e cura.

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, adotta i programmi di realizzazione delle RR.SS.AA. e ne definisce le relative modalità; individua nell'ambito dei presidi ospedalieri le strutture da riconvertire in RR.SS.AA., con le modalità indicate nella legge 23 ottobre 1985, n. 595 e nella legge n. 67/1988, articolo 20, e nei successivi provvedimenti regionali di attuazione.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può autorizzare, in conformità delle indicazioni della programmazione regionale e con priorità per le strutture convenzionate, in tutto o in parte, la riconversione in RR.SS.AA. delle case di cura che ne fanno richiesta entro un anno dall'applicazione della presente legge, purché in possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto stabilito in sede di regolamento attuativo per le RR.SS.AA. ubicate in centri storici o in aree ad alta urbanizzazione.

3. Le modalità di applicazione per la realizzazione di nuove strutture, ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti, ed i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in esercizio, sono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, art. 3, e della delibera di giunta regionale della Campania del 7 agosto 2001, n. 3958.

Art. 15.

Norme transitorie

1. La determinazione della condizione di autosufficienza, ovvero di parziale o totale non autosufficienza, è compito dell'UOAA distrettuale secondo la VMD individuata con successivo atto dell'assessorato alla sanità e dell'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 11, comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991, identificate nella tipologia di case protette, non accolgono ad alcun titolo quali nuovi ospiti anziani valutati non autosufficienti, parzialmente o totalmente, con le modalità di cui al comma 1.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le strutture di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991, identificate nella tipologia di case protette non ospitano, ad alcun titolo, anziani valutati non autosufficienti, parzialmente o totalmente, con le modalità di cui al comma 1, ma solo anziani totalmente autosufficienti, indipendentemente dalla data di istituzionalizzazione.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge le strutture di cui alle leggi regionali n.21/1989 e n. 17/1991, identificate quali case protette, provvedono alla reinscrizione nell'albo regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti nel territorio regionale, con le modalità di cui alle leggi regionali n. 21/1989 e n. 17/1991, nelle altre tipologie di istituzionalizzazione riferite esclusivamente ai soggetti anziani totalmente autosufficienti - case albergo, case di riposo, comunità alloggio.

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge non consentita l'iscrizione nell'albo di cui alle leggi regionali n.21/1989 e n. 17/1991 di strutture per anziani identificabili con la tipologia di case protette, in quanto le uniche deputate all'ospitalità di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti sono le RR.SS.AA. identificate con la presente legge.

6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono cancellate dalle due sezioni dell'albo tutte le strutture iscritte quali case protette, con inibizione assoluta alle attività istituzionali, revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura.

Art. 16.

Organizzazione e funzionamento di RR.SS.AA. e strutture semi-residenziali

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, l'assessorato alla sanità e l'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania fissano le linee di indirizzo per la organizzazione ed il funzionamento delle RR.SS.AA., e delle strutture semi-residenziali, nonché i criteri e le modalità di accesso ad esse, in conformità della legge regionale n. 32/1994.

TITOLO II

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - RR.SS.AA. - PER DISABILI

Art. 17.

Presidi residenziali - normativa di riferimento

1. I presidi residenziali per i disabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dalle linee guida sulla riabilitazione del Ministero alla sanità del 7 maggio 1998, recepite dalla Regione Campania con delibera di giunta regionale del 25 settembre 1998, n. 6267.

Art. 18.

Presidi semiresidenziali - classificazione

1. I presidi residenziali rivolti ai disabili che erogano prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, art. 3, comma 2, sono:

a) comunità alloggio assistite, strutture di dimensioni limitate a massimo 6 ospiti come comunità alloggio o case famiglia, con organizzazione di tipo familiare dove possono essere previste forme di autogestione per l'accoglienza di disabili giovani e adulti in condizioni di limitata autonomia;

b) comunità alloggio protette, strutture ad alta intensità assistenziale per piccoli nuclei autonomi di persone disabili, massimo 6+2, per ospitalità stabile, temporanea o programmata di disabili giovani e adulti in condizioni di scarsa autonomia, al fine di garantire l'assistenza negli atti quotidiani, permettere il mantenimento e il potenziamento delle capacità residue e stimolare la partecipazione alla vita sociale, lavorativa e relazionale;

c) centri residenziali di dimensioni limitate a 18-20 ospiti in totale per disabili adulti, suddivisi in nuclei distinti di 6-8 ospiti, per ospitalità temporanea o programmata, di massimo tre mesi, con adeguati interventi socio-sanitari, per sollevare temporaneamente la famiglia dall'onere dell'assistenza e, dopo la dimissione dall'unità operativa di riabilitazione intensiva o estensiva, in caso di necessità di ricovero, per impossibilità di rientro domestico, nelle strutture di cui alle lettere a) e b) e di tempi di attesa per il ricovero stesso.

2. I presidi residenziali rivolti ai disabili ad elevata rilevanza sanitaria sono:

a) le strutture esistenti previste dalle linee guida sulla riabilitazione di cui all'art. 17 operanti nel rispetto della normativa vigente;

b) le RR.SS.AA. semiresidenziali rivolte ai disabili, analogamente a quanto previsto all'art. 2, centro diurno disabili.

3. I presidi residenziali di cui all'art. 17 sono organizzati in nuclei autonomi sulla base di carichi assistenziali-grado di autonomia, della prevalente connotazione della disabilità, neuromotoria, psicomotoria neuro e psicosensoriale e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal decreto ministeriale n. 308/2001 e garantiscono standard ambientali che rispettano i criteri di accessibilità e visitabilità di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e i criteri di standard di personale per la presenza di figure professionali a carattere sociale e socio-sanitario e per il sostegno di servizi di aiuto personale adeguati alla tipologia e al numero di utenti.

4. I soggetti con le connotazioni della disabilità, di cui al comma 3 sono accolti in strutture distinte o in moduli separati tra loro all'interno della stessa struttura.

5. Alla fruizione degli interventi previsti dalla presente legge si accede attraverso la formulazione del progetto individuale previsto dalla legge n. 328/2000, art. 14, comma 2.

6. Alla fruizione degli interventi previsti dal comma 2 si accede attraverso la formulazione del progetto individuale previsto dalle linee guida di cui all'art. 17.

Art. 19.

RR.SS.AA. per disabili

1. Le RR.SS.AA. per disabili sono strutture extraospedaliere socio-sanitarie appartenenti alle reti integrate dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, territoriali, destinate a garantire la continuità dell'assistenza nel regime residenziale tra ospedale, territorio e domicilio, attraverso servizi alla persona di tipo sanitario, riabilitativo e sociale. Esse realizzano un livello medio di assistenza sanitaria integrato da un alto livello di assistenza tutelare ed alberghiera.

Art. 20.

RR.SS.AA. - Caratteristiche

1. Le RR.SS.AA. realizzano una connotazione residenziale di tipo abitativo, con tipologie organizzative che prevedono una strutturazione dei servizi in individuali, di nucleo e collettivi, tale da garantire, a ciascuno degli ospiti, la fruizione di tutte le risorse esistenti nella struttura.

Art. 21.

RR.SS.AA. - Organizzazione

1. Le RR.SS.AA. sono organizzate secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e della normativa regionale in materia e sono destinate a disabili fisici, psichici e neurosensoriali, non autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti elevato e continuo nursing assistenziale, medico nursing infermieristico e un monitoraggio dello stato di salute, ivi compresi gli interventi di prevenzione della progressione della disabilità, indicati nelle linee guida sulla riabilitazione di cui all'art. 17.

Art. 22.

RR.SS.AA. - Ricoveri temporanei

1. Nelle RR.SS.AA. deve essere previsto il dieci per cento dei posti per ricoveri temporanei di norma non superiori nella durata ad un mese.

2. I ricoveri temporanei sono riservati a:

a) soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;

b) soggetti in situazioni di emergente bisogno socio-sanitario in attesa della redazione di idoneo progetto individuale di cui all'art. 18, comma 5;

c) soggetti in situazioni di dimissioni ospedaliere protette, in carenza di adeguato supporto familiare e domiciliare;

d) soggetti dimessi dalle UU.OO. ospedaliere, non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di assistenza e riabilitazione e per i quali a causa delle condizioni di salute non è possibile elaborare un progetto riabilitativo.

3. I ricoveri temporanei sono autorizzati dalle competenti unità di valutazione distrettuali sulla base di apposita regolamentazione.

4. L'onere dei ricoveri temporanei di cui al comma 2, lettere c) e d) sono a totale carico del fondo sanitario regionale per un periodo non superiore ad un mese.

Art. 23.

Prestazioni

1. Nelle RR.SS.AA. per disabili sono erogate in forma continuativa:

a) assistenza medica correlata alla tipologia e allo stato di gravità degli utenti ospitati dal presidio;

b) assistenza infermieristica, dietologica, psicologica e tutelare, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;

c) assistenza riabilitativa volta al mantenimento delle abilità presenti ed alla prevenzione terziaria;

d) attività di riabilitazione, anche differenziata, per il mantenimento e consolidamento delle abilità acquisite e per contrastare ricattizzazioni e regressioni;

e) assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;

f) attività di socializzazione e pedagogiche per il mantenimento e il miglioramento delle capacità cognitive e relazionali, mantenendo un rapporto costante con l'ambito territoriale nel quale la struttura è ubicata, attraverso il coinvolgimento dei nuclei familiari e parentali, degli enti locali e delle agenzie implicate nell'assistenza ai disabili. A parità di condizioni, sono privilegiati gli interventi coordinati nell'ambito dell'offerta del progetto strutturale del presidio nel quale sono ospitati gli utenti disabili.

2. Nelle RR.SS.AA. per disabili sono garantiti:

a) l'assistenza infermieristica;

b) l'aiuto alla persona e assistenza tutelare;

c) l'assistenza medica di base, attraverso il medico di medicina generale di libera scelta;

d) l'assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, erogata direttamente dalla ASL attraverso i propri servizi;

e) il collegamento con la rete dell'emergenza territoriale e ospedaliera e attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati;

f) le prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati;

g) le prestazioni riabilitative necessarie e previste dal piano individuale attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati;

h) gli interventi sociali attraverso i servizi sociali del comune di residenza del cittadino o del domicilio di soccorso;

i) i servizi di trasporto necessari per gli spostamenti degli utenti disabili da e per il presidio nelle tre ore diurne nonché per l'integrazione degli stessi utenti rispetto alle attività territoriali.

3. Il coordinamento delle attività di cui al comma 2 è affidato al direttore sanitario del distretto.

Art. 24.

R.S.A. - Accreditamento

1. La RSA può essere gestita da soggetti pubblici e privati.

2. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di accoglienza per disabili non autosufficienti il numero complessivo dei posti letto di RR.SS.AA. è pari allo 0,35 per mille abitanti.

3. La giunta regionale opera la trasformazione in RR.SS.AA., con conseguente accreditamento a tale titolo degli istituti di riabilitazione provvisoriamente accreditati ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26, che ne fanno domanda e che presentano una prevalente connotazione assistenziale di prevenzione della progressione della disabilità, previa verifica del possesso dei requisiti.

4. Le domande di trasformazione in R.S.A. per disabili provenienti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate provvisoriamente con la Regione Campania hanno priorità assoluta rispetto a nuove richieste di accreditamento.

5. Analogamente la giunta regionale, a domanda, opera per le strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della legge n. 833/1978, che presentano una prevalente connotazione di riabilitazione psico-sociale, la loro trasformazione in comunità alloggio protette o in centri residenziali con accreditamento a tale titolo.

6. Le RR.SS.AA. sono soggette ad autorizzazione sanitaria e, nei rapporti con il servizio sanitario regionale -SSR- alla disciplina dell'accREDITAMENTO istituzionale secondo la normativa vigente.

7. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti per l'accesso all'albo regionale ed i requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale e in particolare:

a) un modello di regolamento di gestione cui devono attenersi le RR.SS.AA.;

b) la definizione degli standard organizzativi e di personale distinto per qualifica;

c) la individuazione di tariffe di riferimento;

d) la definizione delle modalità di liquidazione delle tariffe, sentite le organizzazioni sindacali OO.SS. e le organizzazioni di categoria del pubblico e del privato.

Art. 25.

Regolamento

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per favorire l'introduzione a livello regionale di criteri e modalità omogenee per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che sono accolti nelle case di soggiorno o nelle RR.SS.AA., la giunta regionale approva, sentite la seconda e quinta commissione consiliare permanente, un regolamento-tipo al quale gli enti si attengono, per quanto di rispettiva competenza, nella disciplina della suddetta compartecipazione.

2. Le commissioni consiliari competenti esprimono il parere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento tipo.

3. La vigilanza sulle RR.SS.AA. è esercitata dalla Regione e dalle AA.SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 26.

Ripartizione degli oneri

1. La spesa per la permanenza nelle RR.SS.AA. è ripartita tra la ASL, il comune e, quando previsto, il contributo economico del cittadino ed è calcolata per fasce di gravità in base al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui all'art. 18, comma 5.

2. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi provvede il comune che vi adempie, secondo quanto definito di piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti:

a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale;

b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per residenza del cittadino;

c) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;

d) attraverso i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni;

f) attraverso le altre entrate destinate alle finalità di cui alla presente legge e attraverso la riconversione delle indennità di accompagnamento o di continua assistenza godute dal cittadino.

3. Le modalità di ripartizione della spesa e della determinazione delle tariffe per le attività delle strutture di cui all'art. 18, comma 2, seguono la disciplina di cui all'art. 13.

Art. 27.

Albo regionale RR.SS.AA.

1. Al fine di portare a conoscenza dei cittadini l'offerta dei servizi esistenti è istituito l'albo regionale delle RR.SS.AA., distinto in sottosezioni, quale sezione dell'albo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie regionali accreditate.

TITOLO III

STRUTTURE RESIDENZIALI PER CITTADINI AFFETTI DA DEMENZA

Art. 28.

Alloggi protetti - Istituzione

1. Nell'ambito delle strutture di cui all'art. 18 sono istituiti gli alloggi protetti, quali strutture per piccoli nuclei di 8 - 20 ospiti, destinati all'accoglienza, temporanea o stabile, dei cittadini affetti da demenza non assistibili a domicilio nella fase avanzata della malattia, che hanno già completato il percorso terapeutico-riabilitativo e che non trovano soluzione assistenziale appropriata mediante gli altri interventi di cui alla normativa vigente.

Art. 29.

Attività

1. Gli alloggi protetti per i cittadini affetti da demenza appartengono alla rete dei servizi territoriali ad elevata integrazione sanitaria nell'ambito delle reti integrate dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, destinate a garantire la continuità dell'assistenza, nel regime residenziale e domiciliare, attraverso servizi alla persona di tipo sanitario e sociale. Essi realizzano un elevato e continuo nursing assistenziale, medio nursing infermieristico e il monitoraggio dello stato di salute.

Art. 30.

Requisiti

1. Gli alloggi protetti per i cittadini affetti da demenza possiedono i requisiti strutturali e organizzativi previsti per le RR.SS.AA. dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal decreto ministeriale n. 308/2001.

Art. 31.

A c c e s s o

1. Alla fruizione delle prestazioni erogate nelle strutture di cui all'art. 28 è consentito l'accesso previo accertamento, ad opera della unità di VMD di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, della condizione di non autosufficienza e dello stato di grave disabilità, nonché delle condizioni di cui all'art. 28 e secondo le indicazioni previste dal piano terapeutico individualizzato.

2. Alla fruizione degli interventi previsti dal titolo III si accede attraverso la formulazione del progetto individuale previsto dalla legge n. 328/2000, art. 14, comma 2.

Art. 32.

Prestazioni

1. Negli alloggi protetti di cui al titolo III sono erogate in forma continuativa:

a) l'assistenza infermieristica, dietologica e tutelare, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;

b) l'assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;

c) l'attività di socializzazione per il mantenimento delle capacità cognitive e relazionali, mantenendo un rapporto costante con l'ambito territoriale nel quale la struttura è ubicata, attraverso il coinvolgimento dei nuclei familiari e parentali.

d) gli interventi internistici specialistici e riabilitativi, su richiesta del direttore sanitario al distretto competente.

2. Sono garantite inoltre:

a) l'assistenza medica di base, attraverso il medico di medicina generale di libera scelta;

b) l'assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, erogata direttamente dalla ASL attraverso i propri servizi.

c) il collegamento con la rete dell'emergenza territoriale e ospedaliera attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati, pubblici e privati;

d) le prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il collegamento con i servizi sanitari territoriali accreditati pubblici e privati;

e) gli interventi sociali attraverso i servizi sociali del comune di residenza del cittadino o del domicilio di soccorso e le prestazioni sociali.

Art. 33.

G e s t i o n e

1. Gli alloggi protetti possono essere gestiti da soggetti pubblici e privati.

2. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di cui al comma 1, il numero complessivo dei posti letto autorizzabile è pari allo 0,10 per mille abitanti per ogni provincia.

Art. 34.

O n e r i

1. La spesa per la permanenza nelle strutture di cui al titolo III è ripartita tra la ASL, il comune e, quando previsto, il contributo economico del cittadino, ed è calcolata in base al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto individuale di cui all'art. 18, comma 5.

2. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi provvede il comune che vi adempie secondo quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti:

a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale;

b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per residenza del cittadino;

c) con la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;

d) con i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni;

e) con le altre entrate destinate alle finalità di cui alla presente legge;

f) con la riconversione delle indennità di accompagnamento o di continua assistenza godute dal cittadino.

3. Le modalità di ripartizione della spesa e della determinazione delle tariffe per le attività delle strutture di cui all'art. 18, comma 2, seguono la disciplina di cui all'art. 13.

Art. 35.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle strutture di cui al titolo III è esercitata dalla regione, dalle aziende sanitarie locali e dai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 36.

Inserimento nell'albo regionale

1. Al fine di portare a conoscenza dei cittadini l'offerta dei servizi esistenti le strutture di cui al titolo III sono inserite nell'albo regionale di cui all'art. 27.

Art. 37.

Norma finanziaria

1. L'onere della presente legge grava sulle risorse finanziarie assegnate nel bilancio di previsione della spesa per la componente sanitaria mentre per la componente sociale è a carico dei comuni e dell'utenza secondo la modalità di recepimento dei LEA stabilite con successivi provvedimenti.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 aprile 2003

BASSOLINO

03R0428

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2003, n. 9.
Sostegno del comparto zootecnico regionale

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 20 del 12 maggio 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di evitare che la grave situazione di crisi economica nella quale versano le aziende zootecniche destinatarie di provvedimenti adottati dalle competenti autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica comporti la dismissione degli allevamenti, la giunta regionale, nelle more dell'acquisizione del visto di conformità di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 art. 5, può disporre la concessione e la erogazione di una anticipazione sull'indennizzo previsto dalla citata legge a favore delle aziende stesse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è disposta previa presentazione di fideiussione irrevocabile all'incasso rilasciata dagli organismi a tanto abilitati per legge.

3. L'anticipazione è recuperata se è accertata la responsabilità degli indennizzati nella contaminazione degli allevamenti, ovvero se il regime di indennizzo previsto dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 non riceve l'approvazione della Commissione europea.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 maggio 2003

BASSOLINO

03R0466

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2003, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 52 del 27 dicembre 2002.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 6 del 1° aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 le parole «31 marzo 2003» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2003».

2. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente comma si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003, utilizzando anche le risorse residue allocate all'UPB 4.3.02.01 (capitolo 2323230) ed all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 - 43020205 e 43020209).

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 1° aprile 2003

CHIARAVALLI

03R0352

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 luglio 2003, n. 9.

Provvedimenti per la promozione e l'organizzazione dei Giochi mondiali militari 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 25 luglio 2003)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere le spese per l'organizzazione e la promozione dei Giochi mondiali militari 2003.

Art. 2.

Comitato organizzatore

1. Per quanto previsto dall'art. 1, è costituito il comitato organizzatore dei Giochi mondiali militari 2003, nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

2. Il comitato di, cui al comma 1 è composto:

a) dal Presidente della Regione, con la funzione di presidente, o, per delega, dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

b) dal sindaco del comune di Catania, con la funzione di vicepresidente;

c) dal presidente e da due componenti della commissione legislativa competente in materia di sport dell'assemblea regionale;

d) dai rappresentanti delle Forze armate e delle Forze dell'ordine indicati dal Ministero della difesa;

e) da quattro rappresentanti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

f) da tre rappresentanti della provincia regionale di Catania;

g) da tre rappresentanti del comune di Catania;

h) da due rappresentanti del CONI.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del comune di Catania, senza diritto di voto.

4. I soggetti chiamati a far parte del comitato organizzatore in ragione del proprio ufficio possono delegare in sostituzione, per singole sedute, altri soggetti del medesimo ente.

5. Il comitato predispone:

- a) il calendario della manifestazione;
- b) il piano promo-pubblicitario;
- c) il piano degli impianti sportivi;
- d) il piano degli impianti ricettivi destinati ad ospitare gli atleti e le delegazioni;
- e) il piano dei servizi ed assistenza tecnica e logistica;
- f) il piano delle spese da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa;
- g) ogni altra attività di programmazione utile alla realizzazione dei Giochi mondiali militari 2003.

Art. 3.

Comitato tecnico esecutivo

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti nomina il comitato tecnico esecutivo della manifestazione che ha il compito di dare attuazione ai programmi approvati dal comitato organizzatore di cui all'art. 2, nonché di curare gli adempimenti amministrativi conseguenziali.

2. Il comitato tecnico esecutivo delibera la costituzione, al proprio interno, di apposite unità tecnico organizzative in ragione delle attività da porre in essere e/o delle discipline sportive previste.

3. Per lo svolgimento della propria attività, il comitato tecnico esecutivo può avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, degli uffici tecnici degli enti locali interessati e degli uffici del CONI.

Art. 4.

Rimborsi spese

1. Ai componenti del comitato organizzatore e del comitato tecnico esecutivo è riconosciuto esclusivamente rimborso delle spese connesse alla partecipazione alle sedute dei rispettivi comitati e delle unità tecnico organizzative.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 4.000 migliaia di euro, che graverà sulla UPB. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 luglio 2003

*Assessore regionale per il turismo
le comunicazioni ed i trasporti*
CUFFARO CASCIO

(*Omissis*).

03R0753

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 1 1 5 *

€ 3,20